

1^a TORNATA DEL 29 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Discussione del disegno di legge per la costruzione di un canale d'irrigazione derivante dal Po a Chivasso* — *Sull'articolo 6 della convenzione disorrono i deputati Susani, Ricciardi e Boggio ed i ministri per le finanze e per l'agricoltura e commercio* — *Emendamenti dei deputati Ara e Marchetti all'articolo 11* — *Osservazioni del ministro per l'agricoltura, e dei deputati Cavallini, Susani, Valerio, Boggio e Possenti* — *L'articolo è rinviato* — *Emendamento del deputato Marchetti all'articolo 13* — *Opposizioni dei ministri e del deputato Cavallini* — *È ritirato* — *Emendamento del deputato Valerio all'articolo 18, oppugnato dal deputato Pasini* — *È modificato* — *Osservazioni del deputato Castellano sull'articolo 20* — *Obbiezioni del ministro per le finanze all'articolo 21* — *Osservazioni dei deputati Valerio, Possenti, relatore, Boggio, Guerrieri e Cavallini* — *Obbiezioni del deputato Susani all'articolo 23 ed al 26, e risposte dei deputati Possenti, relatore, e Cavallini, e dei ministri* — *Emendamenti dei deputati Marchetti, Michelini e Valerio all'articolo 28* — *Osservazioni dei deputati Ara, Possenti e Cavallini, e del ministro per le finanze* — *Reiezione delle proposte Michelini e Valerio, e approvazione dell'articolo emendato* — *Sull'articolo 29 discorrono il ministro Pepoli, ed i deputati Sineo, Marchetti ed Ara.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

NEGBOTTO, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8591. Le Giunte comunali di Montefalcone e di Montone, circondario di Fermo, provincia d'Ascoli, rivolgono istanze conformi alla petizione registrata al numero 8454, concernente i beni delle soppresse corporazioni religiose.

8592. Duecentoquarantadue cittadini di Catanzaro, provincia di Calabria Ulteriore II, fanno istanza perchè la Camera respinga la proposta di legge sul dazio di consumo e si cerchi il modo di colmare il vuoto del pubblico erario senza ricorrere a nuove e insopportabili tasse.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'avvocato Antonio Porini, da Milano, fa omaggio di 200 copie di un suo opuscolo intitolato: *L'Agricoltura italiana ed i beni delle manimorte in relazione al nostro credito pubblico*, dedicato al Governo e al Parlamento.

CATUCCI. I cittadini tutti dei comuni di Sorbo e di Salsa, provincia di Avellino, nonchè le Camere notarili di Basilicata e d'Avellino, presentano al Parlamento

delle petizioni per ottenere modifiche alle leggi di registro e bollo, per le quali essi tutti petenti si trovano in critiche circostanze, poichè sono sospese le contrattazioni ed arrestato il commercio.

Prego la Camera per il rinvio alla Commissione che si occuperà di ciò nella nuova Sessione, giusta la promessa fatta dal Ministero e la decisione presa dalla Camera all'oggetto.

PRESIDENTE. Queste petizioni sono comprese sotto i numeri 8589 e 8590. S'intende da sè che verranno trasmesse alla Commissione che si occupa delle modificazioni della legge sulla tassa di registro e bollo.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto pel sopraggiungere di vari deputati.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE D'IRRIGAZIONE DA DERIVARSI DAL PO A CHIVASSO.

PRESIDENTE. Si apre la discussione sul progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno relativo alla concessione per la costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po a Chivasso a beneficio dell'agro Vercellese e Casalese, Novarese e Lomellino, colla simultanea

1^a TORNATA DEL 29 LUGLIO

cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dai fiumi Dora Baltea e Sesia.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Susani.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Boggio.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente neppure il deputato Boggio, se nessuno chiede la parola, si dichiara chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

SELLA, ministro per le finanze. Sarà meglio cominciare a leggere la convenzione.

PRESIDENTE. Si legge da prima la convenzione:

“ Art. 1. I signori L. Col. William Campbell Onslow, William, Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls si obbligano di costituire una società anonima per la costruzione e l'esercizio di un canale per cui si derivino costantemente dal fiume Po non meno di metri cubi 110 d'acqua al minuto secondo, semprechè tale portata esista nel fiume, canale destinato ad irrigare l'agro Novarese e Lomellino, non che a sostituire per l'irrigazione del Vercellese le acque di detto fiume a quelle della Dora Baltea in conformità della legge tre luglio mille ottocento cinquantatré, il tutto secondo il progetto dell'ingegnere Carlo Noè e sotto l'osservanza dei seguenti capi di convenzione. „

“ Art. 2. Questa società dovrà avere la sua sede in Torino, e la sua regolare costituzione non potrà protrarsi oltre il termine di due mesi dalla promulgazione della legge che approverà la presente convenzione. „

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Sarà bene che si metta ai voti la convenzione articolo per articolo perchè alcuni articoli sono stati modificati.

PRESIDENTE. Secondo lo Statuto si deve mettere ai voti la legge articolo per articolo. Ma quanto alle convenzioni che sono unite alle leggi, la consuetudine della Camera è questa, che, se niuno fa osservazioni sui singoli articoli di mano in mano che ne vien data lettura, essi s'intendano senz'altro approvati.

Avverto quindi i signori deputati che anche in quest'occasione si eseguirà il solito metodo.

“ Art. 3. Gli statuti di questa società dovranno essere presentati per la loro approvazione al Governo entro un mese dalla promulgazione della legge. „

SELLA, ministro per le finanze. Qualora s'interpretassero letteralmente le parole della convenzione, si potrebbe credere che la portata costante del canale debba essere lungo tutto il suo corso di 110 metri cubi d'acqua. È perciò indispensabile di avvertire a questo punto che tale debbe essere la portata del canale sul suo principio, ma non sul suo finire, imperocchè deve spandere le acque a misura che procede innanzi.

S'intende adunque che questo volume d'acqua dovrà

riscontrarsi sul principio del canale, ma che andrà man mano diminuendo secondo le regole d'arte.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Dichiaro che la Commissione intende appunto di dare all'articolo il significato testè spiegato dal signor ministro per le finanze.

PRESIDENTE. “ Art. 5. La società dovrà por mano ai lavori entro 6 mesi dalla promulgazione della legge di cui sopra, e dar compiuto il canale in ogni sua parte entro anni quattro dal cominciamento dei lavori, con provvedere ad ogni occorrenza e far fronte ad ogni evento ordinario e straordinario, anche di forza maggiore, senza poter esimersi dagli obblighi assunti, nè inalberare pretese di compenso o di indennità.

“ Nel termine assegnato pel compimento dei lavori non sarà però tenuto conto delle sospensioni che fossero causate da guerra guerreggiata sul luogo, da sommossa politica scoppiata sul luogo stesso o da peste grassante.

“ Art. 6. Le opere contemplate nel progetto Noè, quelle che a variazione del detto progetto venissero dal Governo sancite, o che il Governo e la società d'accordo determinassero di aggiungere, del pari che tutte le altre di cui è menzione nella presente convenzione, e finalmente le occupazioni, anche provvisorie, sono fin d'ora dichiarate opere di pubblica utilità, e la società godrà rispetto ai terzi dei diritti del demanio. „

SUSANI. Credo che sia nello spirito di questa convenzione che in certe circostanze di utilità generale possa il Governo ottenere dalla società che applichi anche ad altre costruzioni analoghe a quella cui questa convenzione si riferisce; ed io mi riservo di proporre un emendamento alla legge colla quale sarà approvata la convenzione; ma intanto desidero che sia l'articolo sesto interpretato in questo modo largo nel quale lo interpreto io. Vorrei che quando la società d'accordo col Governo attendesse ad altre costruzioni analoghe a queste opere fosse senz'altro applicabile la dichiarazione di pubblica utilità.

SELLA, ministro per le finanze. Sempre quando si tratti di opere contemplate nel progetto questa dichiarazione di pubblica utilità è evidentemente sottintesa. Nella presente convenzione c'è un margine di 3,300,000 lire, se non vado errato. Qualora si tratti di cominciare altre opere a questo affatto estranee, od almeno all'infuori dei limiti contenuti entro a questa convenzione, simili opere dovranno formare oggetto di un nuovo provvedimento legislativo. Nel qual caso la società, o chi per essa, otterrà questa dichiarazione di utilità pubblica contenuta nell'articolo 6.

SUSANI. L'articolo, se non erro, 36 di questa convenzione è un volo lirico, il quale, ben disse la parte tecnica della Commissione, se ho ben inteso la relazione, che sarebbe stato meglio di omettere; imperocchè quando si accenna credere alla eseguibilità di cosa quasi impossibile, non si fa mica generalmente un'eccellente figura.

Però quest'articolo 36 accenna all'intenzione di provvedere d'acqua per l'irrigazione di una parte dell'agro

milanese. Io credo che, quando si trattasse di un modo più economico, che non di una costruzione ipotetica alla quale allude l'articolo 36, io credo, dico, che questa società sarebbe tenuta a farlo, ed è principalmente perciò che io moveva la domanda alla quale ha risposto l'onorevole ministro delle finanze in modo che non mi soddisfa pienamente, imperocchè egli vuol limitare ai tre milioni la dichiarazione di opere di pubblica utilità. Domando all'onorevole ministro se quando il Governo facesse prolungare con tutti questi ponti-canali il condotto oltre al Ticino, egli creda che in questo caso il transito di quelle acque possa essere dichiarato opera di pubblica utilità da questa legge, ed io credo che il ministro mi risponderà di sì. . .

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Domando la parola.

SUSANI. Ora io dico: credo più conveniente alle finanze dello Stato di sostituire a tutti quei ponti-canali, che non si faranno mai, una derivazione presa dal Ticino, invece che dal Po; domando se anche a ciò si applichi la dichiarazione di pubblica utilità.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Come ha fatto osservare il mio onorevole collega al deputato Susani i privilegi che si accordano ai lavori che si fanno a questo scopo sono sempre relativi a quella somma fissata per fare ulteriori lavori: ma se il Governo venisse in divisamento di eseguire quegli altri lavori ai quali accenna l'articolo 36, e di cui parlava l'onorevole Susani, è chiaro che dovrebbe presentarsi alla Camera e sottoporle un nuovo capitolato per ottenere una nuova concessione. In quell'occasione, per essere logici, introdurremo nella nuova concessione anche questa clausola, la quale è affatto superflua in questa legge speciale, perchè io credo che l'articolo sia limitato ai soli tre milioni che sono riservati alle nuove opere.

Quando si tratterà delle opere che possono farsi con vantaggio grande del Milanese, il Governo proporrà anche per quei lavori il privilegio che ora a questa concessione si accorda.

PRESIDENTE. " Art. 7. Il Governo concede alla società l'introduzione dall'estero di tutti i materiali necessari alla costruzione e manutenzione del canale con un ribasso del 50 per cento sui diritti di dogana.

" Si accorderà inoltre l'esenzione dai diritti di dogana per quegli strumenti ed utensili di lavoro che la società volesse introdurre per eseguire le varie opere del canale, sotto l'osservanza delle condizioni che a cautela dell'interesse delle finanze verranno dal Ministero stabilite. "

RICCIARDI. Domando la parola.

Io propongo due emendamenti, vale a dire l'aggiunta di due parole.

Dopo le parole: " Il Governo concede alla società l'introduzione dall'estero di tutti i materiali necessari alla costruzione e manutenzione del canale, " io aggiungerei: " che non possano procacciarsi in Italia a pari prezzo. "

Dopo le parole: " Si accorderà inoltre l'esenzione dai

diritti di dogana per quegli strumenti ed utensili di lavoro che la società. . . ., metterei " non potesse trovare a pari prezzo in Italia. "

BOGGIO. Domando la parola.

RICCIARDI. Se me lo permette l'onorevole presidente, svolgerò le ragioni del mio doppio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha il diritto.

RICCIARDI. Non vedo il perchè la società potendo avere in Italia a pari prezzo gli stessi materiali, li debba acquistare all'estero.

Ma, si dirà, l'interesse della società sarà di non pagare i prezzi di trasporto nell'acquisto degli oggetti che le son necessari. Questo potrebbe essere vero; ma io osservo che qualche volta gli amministratori di una società, per favorire questo o quello individuo, possono, anche col danno della società stessa, voler provvedere all'estero, a un prezzo più alto, oggetti che potrebbero avere a migliori patti in Italia.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Quanto al secondo emendamento dell'onorevole Ricciardi, non sono riuscito ad udire quello che ha detto.

PRESIDENTE. Favorisca di ripeterlo il deputato Ricciardi.

BOGGIO. Ho chiesto ai deputati che mi sono vicini, e neppure essi lo hanno udito.

RICCIARDI. Io ho detto, che dove si parla degli utensili, vorrei che la società, potendoli trovare in Italia a prezzi uguali, dovesse comprarli in Italia invece di farli venire dall'estero col godimento del 50 per cento di ribasso sui diritti di dogana.

BOGGIO. I due emendamenti dell'onorevole Ricciardi hanno lo stesso carattere, sono nella sostanza identici; ciò che sto adunque per dire riguardo all'uno si applica anche all'altro.

Il movente che spinge l'onorevole Ricciardi a proporre i suoi emendamenti è certamente lodevole, ma disgraziatamente queste sue proposte sono inattuabili. Io gli domando come si potrà accertare questa circostanza, se quei tali materiali, se quei tali utensili si possano trovare in Italia a ugual prezzo; io domando se si stabilirà un commissario regio a fianco della società, il quale intervenga in tutti i contratti di materiali, di utensili e che so io, e che proceda ad un'inchiesta per sapere se in tutto il regno d'Italia si potessero per avventura trovare a prezzi uguali.

Egli è adunque a nome dell'impossibilità pratica dell'attuazione loro che io prego la Camera di non accettare questi emendamenti.

RICCIARDI. Prima di rinunziare al mio emendamento vorrei che alcuno dei deputati ingegneri, quali, per esempio, gli onorevoli Susani, Conti o Possenti, desse la sua opinione, perchè non credo che l'onorevole Boggio sia molto più competente di me in questa materia.

PRESIDENTE. Ben vede che in questa convenzione gli emendamenti furono proposti appunto dall'onorevole Possenti, relatore della legge.

1ª TORNATA DEL 23 LUGLIO

POSSENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Possenti parli pure.

POSSENTI, relatore. Faccio osservare che la società ha già eseguito una quantità di queste opere, e che probabilmente sarà fornita della massima parte di questi utensili, nè vi sarebbe una ragione per impedirle di trasportare qui gli oggetti e strumenti di cui ella è già in possesso.

Sulla qualità poi di questi materiali sarebbe mai sempre difficile il prefiggerne il prezzo; si potranno avere allo stesso prezzo molti utensili in Italia, ma la società potrà dire: non sono di quella qualità che ci occorre. Quindi io credo che sia affatto inattuabile questa proposta.

RICCIARDI. Dopo queste dichiarazioni ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Si procede alla lettura dell'articolo 8 della Commissione:

“ Art. 8. Tutti gli atti e contratti occorrenti nella esecuzione della presente concessione saranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione, e soggetti soltanto al diritto fisso di un franco. ”

MARCHETTI. Ho bisogno di pregare anzitutto la Camera di voler tollerare alcune mie osservazioni sopra vari articoli; intanto ho chiesto la parola sopra questo per una questione piuttosto accademica che di sostanza.

Io stimo e rispetto la grande nazione francese, ma, salvo caso di vera necessità, non amo veder passeggiare in Italia i suoi soldati, e nemmeno nei nostri scritti i suoi gallicismi. (*Si ride*) Mi pare che dire un *franco* non sia molto appropriato. Vi si sostituisca, come propongo, una *lira italiana*. (*Segni d'assenso*)

MACCHI. Basta dire *una lira*.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si dirà dunque: *di una lira*.

“ Art. 9. Il Governo cede alla società il godimento dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, con le diramazioni dei medesimi e con ogni annesso, connesso e dipendenza, incluse le fabbriche, i molini, brillatoi ed ogni altro opificio del demanio.

“ Il prezzo dei detti canali e proprietà resta stabilito in lire venti milioni trecentomila (20,300,000), e dovrà essere dai concessionari pagato alle finanze in tre rate eguali, entro dodici mesi dalla promulgazione della legge, mediante cambiali sovra banchieri benevisi al Governo, a scadenza di sei, nove e dodici mesi, che sieno ricevute per isconto sulla piazza di Londra.

“ La consegna di dette cambiali dovrà farsi alle finanze all'atto della promulgazione della legge.

“ Art. 10. La società avrà il godimento dei detti canali dal 1° gennaio 1863 sino al termine della concessione, e dopo questo tempo lo Stato rientrerà nella piena e libera disponibilità dei medesimi.

“ Art. 11. La società dovrà osservare i contratti fatti coll'associazione generale d'irrigazione all'ovest della Sesia e quelli che esistessero con gli altri utenti, e soddisfare gli oneri, pesi, carichi, le passività e servitù inerenti ai medesimi canali e proprietà, tenendo le finanze

rilevate da ogni qualsiasi molestia potesse venir loro inferta al riguardo.

“ La società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali. ”
La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Ho domandato la parola per riproporre quanto nell'ultimo alinea era stato formulato dalla società e dal Ministero prima che fosse emendato dalla Commissione.

L'alinea era così concepito:

“ La società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali, e rinnovarle alle loro scadenze ai medesimi patti, condizioni e corrispettivi. ”

La Commissione ha creduto di sopprimere le parole che riguardano queste rinnovazioni ai medesimi patti, condizioni e corrispettivi.

Io credo che sia utile d'introdurle per le seguenti ragioni.

Io ritengo che sia utile alle finanze questa riproduzione, che sia utile alla società che si conservi anche questa formola, e nello stesso tempo sia utile all'interesse pubblico.

È utile alle finanze prima di tutto in quanto che sarà noto alla Camera quanto si era già in origine, dal compianto conte di Cavour progettato, cioè l'acquisto dei diversi canali di spettanza privata. Fra i diversi acquisti si è fatto quello cosiddetto del *Roggione*, che è vicino alla città di Vercelli.

In occasione di quel contratto, oltre l'aver rimesso questo roggione alla società attualmente esistente nel Vercellese, le finanze si sono riservate l'uso della forza motrice e ciò all'oggetto di poter favorire l'incremento delle industrie e degli opifici.

Questo intento che ha regolato il contratto d'acquisto di questo roggione fu ottenuto perchè moltissimi opifici si stabilirono, filande, concierie, ecc.

Questi opifici pagano alle finanze un canone lieve, perchè, come ho detto, era intenzione del Governo di animare la costruzione di questi stabilimenti; ma oltre del canone che pagano per la forza motrice pagano tutti la tassa patenti; e naturalmente l'interesse delle finanze non si trova semplicemente nel prodotto che aveva dalla forza motrice dell'acqua, ma anche da quello che indirettamente traeva colla tassa patenti.

Ora la società ha ella o non ha interesse di rinnovare questo contratto agli stessi patti e condizioni? Io credo che l'abbia; tanto è vero, che essa nel primo progetto li aveva accettati. La società trova il proprio vantaggio nella rinnovazione delle già esistenti convenzioni, perchè, rinnovando lo stesso corrispettivo, si conservano gli antichi opifici nell'interesse generale e per la società il reddito attuale, che nelle difficili circostanze dei tempi verrebbe certamente a mancare.

Essa ha poi un prodotto sicuro in quanto che l'acqua la può usare egualmente, perchè dopo di essere usata come forza motrice, essendo nello stesso canale viene

adoperata per l'agricoltura. Dimodochè sarebbe un vantaggio per la società senza spreco d'acqua.

Ma, si dirà, si è già provveduto nella legge, perchè nel togliere questa parte dell'articolo 11 si è aggiunta nell'articolo 28 un'espressione la quale sembra possa provvedere anche all'interesse degli opifici esistenti, dicendosi che il prezzo d'affitto in denaro dell'acqua, non che quello delle concessioni di cui all'articolo 11, sarà fissato d'accordo del Governo e della società.

Ma faccio presente alla Camera essersi qui provvisto relativamente agli opifici non ancora costrutti; ma non si è parlato degli opifici attualmente esistenti. Di modo che la riproduzione dell'articolo 11 che io intendo di fare ha per oggetto che gli opifici attualmente esistenti, i quali pagano un canone, debbano pagare lo stesso in via di rinnovazione e con ciò possano continuare.

MARCHETTI. Domando la parola.

ARA. Io ritengo che sia utile questa disposizione anche per un motivo economico politico. È necessario ritenere che questa è una società forestiera, e potrebbe avere interesse di non animare la costruzione degli opifici del nostro paese. Noi dobbiamo lottare contro le estere importazioni, e col libero commercio è necessario di poter lottare specialmente in materia di manifatture; ora se la società ha ammesso questo principio di rinnovare gli stessi contratti al prezzo attuale, perchè la Commissione vorrà essere più rigorosa della società contraente?

Io spero che la Camera dietro queste riflessioni vorrà aderire a che sia riprodotto l'articolo 11 proposto dal Ministero.

SELLA, ministro per le finanze. Prima di tutto osserverò all'onorevole deputato Ara che all'articolo 28 si dice:

“ Il prezzo di affitto in danaro dell'acqua, non che quello delle concessioni di cui all'articolo 11 sarà determinato dal Governo, sentita la società approssimativamente in base all'adequato dei prezzi correnti. „

Siccome all'articolo 11 si ragiona dei contratti fatti colla società d'irrigazione all'ovest della Sesia, e di quelli che già esistessero con gli altri utenti, fra questi evidentemente sono compresi anche quelli che hanno per oggetto la forza motrice; poi, siccome parla l'alinea appunto delle concessioni in corso per forza motrice a favore di stabilimenti industriali, evidentemente l'articolo 28 riguarda tanto le concessioni di acqua che si deve adoperare come forza motrice per gli edifizii che si venissero ad eseguire dopo la promulgazione della legge, come per quelli anteriormente stabiliti.

Osservo del resto che la modificazione fatta dalla Commissione a quest'articolo è molto logica e molto ragionevole nell'interesse delle finanze, ed anche nell'interesse degli utenti di questa forza motrice.

Dico nell'interesse delle finanze, perchè in verità anche la forza motrice è una merce come un'altra, e bisogna venderla quello che vale.

Ora bisogna pensare che questa convenzione è durata per 50 anni, e sarebbe assai malagevole il dimo-

strare che l'acqua varrà durante questi cinquant'anni quel che vale oggi, tanto più che generalmente si osserva che quando si tratta di istituire nuovi opifici si fanno delle facilitazioni in principio, salvo poi a trarre più tardi maggior partito dell'acqua che si concede in principio a patti migliori.

È innegabile che le finanze hanno diritto a vendere, e sono in dovere di vendere quest'acqua quello che vale, e quindi se il prezzo anteriore andrà crescendo questo prezzo dovrà accrescersi.

Io noto del resto, per quello che riguarda i privati, anche la condizione delle cose non è mutata per nulla. Attualmente esistono tra il Governo e la società certe convenzioni, certi patti che dureranno per un certo numero d'anni. Questi scaduti, chi li rinnova? Il Governo; ed a quali condizioni? A quelle che verranno convenute ed approvate all'articolo 28. Le cose saranno precisamente allora come sono oggi; il Governo ascolterà il parere della società, ma il Governo solo è quegli che determinerà i prezzi.

Io dico di più che anche questa disposizione saggiamente proposta dalla Commissione può tornar utile all'interesse dei privati.

Parlando, or è un momento, delle finanze, ammetteva il caso che il valore della forza motrice potesse crescere.

Si hanno anche esempi in cui per circostanze diverse, per una diversa distribuzione delle industrie, il valore della forza motrice anzi diminuisca. Ebbene, in questo caso vorrebbe qui per cinquant'anni fissare il prezzo della forza motrice a quello che sarà qui determinato?

Se, per esempio, vi fosse un tale stabilimento industriale il quale campasse meschinissimamente, e che potesse tuttavia continuar a sussistere senza trovarsi in grado di pagare per il prezzo della forza motrice un onere come quello che a prima giunta, sperando che gli affari avessero a dare migliori proventi, era stato fissato, e perciò si trovasse a non poter procedere oltre, invece di chiudere questo stabilimento, non sarebbe nell'interesse stesso delle finanze miglior partito fare una diminuzione nel prezzo della forza motrice?

Io ritengo pertanto che quello che la Commissione stabilì sia una savissima disposizione che garantisce le finanze, garantisce i privati, e del resto lascia le cose perfettamente impregiudicate come sono oggi.

FÉPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Aggiungerò alcuni schiarimenti a questi dati dall'onorevole mio collega il ministro per le finanze.

L'onorevole deputato Ara accennava all'acqua concessa ad alcuni opifici industriali. Dai conti che ho sotto gli occhi e che ho ragione di credere esattissimi, risulta che sono 190 moduli d'acqua che sono concessi appunto a questi opifici.

Confesso la verità, che mi aveva tenuto sopra pensiero in questi ultimi giorni un fatto alquanto straordinario, ed era questo:

Io non comprendeva bene come l'antico canale non dovesse rendere che 800 mila franchi, quand'esso ha

1^a TORNATA DEL 2^o LUGLIO

una portata di 90 metri cubi, ch'è di poco inferiore alla portata del nuovo canale, che è solo di 110 metri cubi.

La ragione per cui i vecchi canali rendono così poco consiste appunto in ciò che si sono concessi alcuni moduli d'acqua a prezzo di favore. Alcune di queste concessioni sono antiche, come, ad esempio, 350 moduli sono stati venduti fino dal 1700, e questi naturalmente non portano nessunissimo beneficio alla finanza, e non possono aumentarne la rendita, perchè sono definitivamente venduti.

Ma ve ne sono altri che sono stati venduti a prezzo di favore per un determinato numero d'anni, come appunto questi 190 moduli d'acqua, che sono stati in complesso ceduti per 500 o 600 lire all'anno, come altri 550 ceduti ad altre società. Ed io non so vedere per verità perchè non debbano aumentare, e concorrere essi pure a tutelare la malleveria data dallo Stato.

Vegga l'onorevole Ara che i moduli d'acqua dello stesso canale che si sono venduti lo furono a 1,500 franchi al modulo. Da un altro specchio, che ho pure davanti, raccogliasi che i moduli delle società, dei privati, i quali sono stati ceduti, si vendettero al prezzo medio di franchi 3,237 il modulo. Ora il prezzo di 500 franchi pagato da questi opifici è evidentemente un prezzo di favore, il quale fa sì che diminuisca la rendita di quei canali che noi cediamo alla società.

Quindi, che ha voluto fare la Commissione? Essa ha tolto dall'articolo l'obbligo di rinnovare questi contratti; ma ciò non impedisce che il Governo possa obbligare le società a rinnovarli sull'adeguato dei prezzi correnti ed entro i limiti della giustizia distributiva.

Quindi io, come l'onorevole mio collega il ministro delle finanze, facciamo sincero plauso alla Commissione ed accettiamo ben di buon grado l'emendamento che essa ha proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Gli onorevoli ministri hanno ammesso quanto io sosteneva nel mio primo discorso, che, cioè, la società contraente, appena compiuti i termini delle concessioni esistenti per gli edifici già costrutti, possa aumentarne i pesi per godere della forza motrice.

Ciò ammesso in linea di fatto, io credo la questione debba risolversi nel senso da me sostenuto.

Infatti io domando (naturalmente la questione non è ristretta semplicemente alle poche manifatture esistenti, ma è piuttosto una questione di principii), io domando se nell'occasione in cui si sono fatti gli acquisti dai privati, fra cui, come ho osservato un momento fa, del Roggione che rasenta un comune ove esistevano anche altri opifici, quando si è acquistato quel Roggione, il quale era destinato a favorire gl'interessi di una città di 32000 abitanti, le finanze hanno bensì usato di questo canale per trasportare le acque a favore dell'irrigazione, ma tennero fermo in quell'epoca a concedere alla società dell'irrigazione lo stesso Roggione per le acque, ma non per la forza motrice coll'intento economico da me accennato del compianto conte di Cavour, di favorire la costruzione di manifatture, e così fare in modo che la

nostra provincia diventasse manifatturiera. Ora chiedo se sia conveniente, nello stato attuale delle cose, di lasciare la forza motrice per intero in arbitrio della società concessionaria.

Io non lo credo, e ritengo che noi tutti, essendo persuasi della necessità di appoggiare con tutti i mezzi lo incremento delle manifatture, utilizzando la forza motrice delle acque per sostenere la concorrenza colle manifatture estere, dobbiamo con tutte le forze sostenere gli opifici esistenti, e fare in modo che, coll'aumento della spesa per forza motrice, non vengano i medesimi distrutti.

Ma ha osservato l'onorevole ministro delle finanze che la proposta fatta nella legge attuale mirava anche allo interesse dei privati, perchè potrebbe darsi che la forza motrice attualmente si paghi di più del vero suo valore, per cui può essere conveniente ai privati di pagare meno.

Quest'argomento del signor ministro venne distrutto intieramente dall'osservazione fatta dal suo onorevole collega ministro dell'agricoltura e commercio, il quale, nel dare rapporto degli opifici attuali, accennò alla Camera come il pagamento che si fa sia di favore, e certamente, ripeto anch'io, è di favore, pel gran concetto di animare la costruzione delle manifatture.

Ora io chiedo se sia conveniente in questa legge, quando la società forestiera ha già acconsentito di poter rinnovare queste concessioni al prezzo attualmente esistente, se sia conveniente che la Camera, che il ministro per le finanze portino un incaglio alle manifatture esistenti, nel volere che si accresca ancora il canone attualmente pagato. Del resto io dico: che cosa volete pretendere di più di quello che si paga per la sola forza motrice quando non c'è spreco d'acqua? Ritenga la Camera che la forza motrice rimette l'acqua nello stesso canale, e che quest'acqua serve per l'agricoltura, e così per due usi. Conseguentemente non conviene, a mio avviso, per un sì meschino compenso introdurre una simile disposizione, e prego perciò la Camera a voler votare l'articolo 11 come fu proposto dal Ministero nel suo primo progetto e venne da me riprodotto.

PRESIDENTE. Il deputato Marchetti ha facoltà di parlare.

MARCHETTI. Se ho ben compreso, l'onorevole mio amico deputato Ara teme sotto due rapporti la conseguenza dell'abolizione che fu introdotta dalla Commissione nell'articolo 11 delle parole: " e rinnovarle alla loro scadenza ai medesimi patti e condizioni e corrispettivi „.

Dico teme in due sensi, in quanto che, dovendosi trattare con una società di speculatori, e non più col Governo (se fosse col Governo non vi sarebbe nulla a temere), può avvenire il caso che la società si rifiuti...

PEPOLI G., ministro. Non può la società rifiutare.

MARCHETTI. ... o fissi un prezzo enorme. Ma io prego il mio amico Ara di tranquillarsi perchè la Commissione stessa ha già provveduto quasi sufficientemente, non dico intieramente, coll'aggiunta fatta all'articolo 28. Dico

quasi, in quanto che dalla locuzione da essa usata non si farebbe cenno degli opifici da costruirsi: Però io credo che v'è un mezzo semplicissimo d'uscire da questa discussione, e sarebbe di sopprimere l'intero alinea dell'articolo 11 e aggiungere all'articolo 28 le parole:

“ Il prezzo dell'affitto in danaro dell'acqua o della sua forza motrice, di cui potrà disporre la società, „ ecc.

Così è provvisto a tutto, e la società non può più far prezzi a suo capriccio; e nello stesso modo che il Governo può esercitare la sua benefica intromissione tra la speculazione della società e il vantaggio dei consumatori, così potrà fidare nella giusta sua influenza anche per la forza motrice.

Io prego la Camera di riflettere se, aggiungendo le parole: “ E della forza motrice, „ nell'articolo 28, non sia provvisto anche per tutti gli opifici.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cavallini.

CAVALLINI. L'onorevole Ara ha esordito elevando il dubbio che la disposizione dell'articolo 28 non fosse applicabile agli opifici esistenti.

Confesso il vero, mi scusi l'onorevole mio amico Ara, questa sua osservazione mi ha destata non poca meraviglia. . .

ARA. Domando la parola.

CAVALLINI. . . . perchè dal punto in cui nell'articolo 11 è detto che la società dovrà rispettare le *concessioni in corso*, egli è evidente che esse sono quelle che esistono attualmente. Ora, se esistono attualmente, egli è evidente che la disposizione dell'articolo 28, il quale si riferisce all'articolo 11, colpisce gli opifici già esistenti.

Del resto bisogna che ci intendiamo chiaro. O parliamo di contratti, i quali esistono e sono già in corso, oppure di contratti avvenire. Quanto ai contratti in corso, è detto espressamente all'articolo 11, che essi sono conservati e che dovranno essere rispettati dalla società concessionaria; o parliamo di contratti a stipularsi in avvenire, e l'articolo 28 stabilisce che il prezzo di queste concessioni dovrà essere determinato dal Governo, sentita la società. Dunque riguardo ai contratti non vi può essere dubbio alcuno.

Oppure parliamo di privilegi e la Commissione dichiara altamente che di privilegi non vuole accordarne ad alcuno. Tutti devono essere trattati colla stessa misura, e la concorrenza deve esser libera per tutti.

La Commissione non volle in questa materia scostarsi dai veri principii, e non v'ha ragione alcuna per concedere l'acqua ad un prezzo maggiore a questo proprietario e minore a quell'altro.

Si aggiunga che lo Stato si assume un peso non lieve, quale è quello della garanzia del 6 per cento su 80 milioni, e che perciò il Governo ha il diritto ed il dovere di trarre dai canali demaniali il maggior frutto possibile, ben inteso in limiti equi e giusti, conciliando l'interesse dello Stato con quello dell'agricoltura.

In ultimo l'onorevole Ara soggiungeva: ma i salti di acqua alla fine dei conti nulla rendono, perchè l'acqua che dall'opificio decade nel canale è raccolta di nuovo a beneficio della società.

Quest'osservazione cade da sè. Infatti, se tale ragione sussistesse, ne verrebbe per necessaria conseguenza che i salti d'acqua dovrebbero concedersi gratuitamente perchè lo Stato non ne risentirebbe pregiudicio. Se poi l'onorevole Ara intende parlare di quelle concessioni le quali sono perpetue, o in altri termini, che danno un diritto assoluto e perpetuo al concessionario, è cosa evidente che nello stesso modo in cui la società dee rispettare i contratti temporari in corso dee pur rispettare i contratti in corso i quali abbiano un diritto perpetuo. Mi pare quindi che per nessun verso l'emendamento dell'onorevole Ara possa dalla Camera venire approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Valerio.

VALEBIO. Preferirei cedere il mio turno all'onorevole Ara, perchè parlo precisamente nel senso dell'onorevole Cavallini.

ARA. Dirò poche parole, parendomi di non esser stato inteso. Se però l'onorevole Susani vuol parlar prima, parlerò dopo.

SUSANI. Desiderava semplicemente di far osservare a proposito della questione sollevata dall'onorevole Ara che se mai il prezzo il quale fosse attribuito all'acqua adoperata per altri usi che non siano quelli di forza motrice avesse da rendere possibile la sostituzione d'un'altra forza, per esempio, del vapore, me ne congratulerei assai, imperocchè ciò vorrebbe dire che il valore di quell'acqua essendo grandemente cresciuto, il beneficio che ne deriverebbe al paese sotto la forma della irrigazione sarebbe pure accresciuto.

Quindi prego la Camera a mantenere la redazione proposta dalla Commissione ed appoggiata dal Ministero; imperocchè è quella che meglio risponde ai veri interessi del paese; operando altrimenti, la Camera andrebbe contro quei principii di libertà commerciale che informano la nuova legislazione italiana.

ARA. Mi pare che gli onorevoli miei amici Marchetti e Cavallini non abbiano ben compreso il senso della mia proposta; perocchè essi dicono che la mia proposta trova sfogo nell'articolo 28. L'articolo 28 provvede per gli opifici non ancora costrutti; quando si tratta di domandare l'ammontare di un corrispettivo, in allora si deve fissare d'accordo tra il Governo e la società; ma quando si tratta di opifici già costrutti, per cui vi sia un corrispettivo già pagato, l'articolo 11, che veniva da me riprodotto, domandava che vi fosse la concessione agli stessi prezzi, non era più il caso di una nuova concessione ad un nuovo prezzo.

Le osservazioni ultime però degli onorevoli Cavallini e Susani mi fanno un certo senso. Essi dicono: il deputato Ara, nel propugnare la rinnovazione delle convenzioni a favore dei concessionari degli antichi opifici al prezzo sin qui pagato, vuole che i medesimi sieno privilegiati a fronte degli altri che intendano di fare altri stabilimenti industriali.

Essendo io seguace, anzi fautore del libero commercio, non posso a meno di cedere ad una tale osservazione,

1ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

che mi farebbe seguace o propugnatore di protezionismo. Dico però che, se ho fatta quest'istanza, l'ho fatta, perchè, trattandosi di opifici esistenti, massime di filande, le quali attualmente non si possono sostenere, e che devono anche pagare la tassa patenti, l'ho fatta perchè desiderava che questi opifici si potessero conservare e non venissero distrutti, massime da una società estera. Ma, come io tengo molto ai principii, io non dissento di aderirvi ad una condizione, alla condizione però che all'articolo 28 si tolga la parola *approssimativamente*: così si farà a tutte il medesimo favore, il quale è necessarissimo, perchè le manifatture nei nostri paesi possano prosperare, trattandosi di forza motrice, la quale non importa niente di spesa. Togliendo questa parola, tutti gli opifici, tanto quelli esistenti, quanto gli altri, avranno lo stesso favore.

MARCHETTI. Domando la parola.

ARA. Così il peso sarà mite ed uguale per tutti. Con questa riserva fatta all'articolo 28 io non ho alcuna difficoltà di ritirare la mia proposta.

MARCHETTI. Domando la parola.

Stante la connessione che l'onorevole Ara scorge tra l'alinea dell'articolo 11 e l'articolo 28, sul quale fa delle riserve, io proporrei di sospendere la discussione di questo alinea dell'articolo 11 finchè si parli del 28. (No! no!)

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Questa sospensione non si può ammettere. L'articolo 11, nella prima parte, dice che saranno rispettati i contratti relativi alla irrigazione, e nella seconda che saranno pur anche rispettate le concessioni di forza motrice. Questo dice e niente altro, e su questo non può cader dubbio. Per conseguenza io pregherei l'onorevole Marchetti di voler ritirare la sua proposta. Quando saremo all'articolo 28 discuteremo poi la proposta Ara, ma non è necessario tener sospesa la discussione di quest'articolo.

VALERIO. Domando la parola.

Io prego l'onorevole Marchetti di considerare che la soppressione dell'alinea dell'articolo 11 da lui proposta non raggiungerebbe lo scopo voluto dall'onorevole Ara, nè si potrebbe in alcun modo ammettere, perchè o in un modo, o in un altro bisogna dire i contratti in corso devono essere rispettati.

Io approvo pienamente la soppressione dell'altra parte dell'articolo, proposta dalla Commissione, ma questa non si può sopprimere.

Ora, volendosi approvare l'articolo quale è, e riservando all'articolo 28 il discutere la proposta Ara, torna inutile il sospendere ora la discussione del presente.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Marchetti, se queste mie ragioni gli sembrano convincenti, di voler ritirare la sua proposta di sospensione.

MARCHETTI. Domando la parola.

L'onorevole mio amico Valerio crede che nel corpo dell'articolo 11 non siano compresi i contratti relativi agli opifici; io credo invece il contrario, perchè, oltre, ai contratti d'irrigazione all'ovest della Sesia, si accen-

nano ancora quelli che esistessero con altri utenti. Ora si usa dell'acqua tanto per la irrigazione quanto per forza motrice.

Tuttavia non ho difficoltà di ritirare la mia proposta, prendendo atto della dichiarazione del Ministero. Solamente domando in che modo, lasciando l'alinea come fu modificato dalla Commissione, s'imporrà alla società l'obbligo di servire anche gli opifici che venissero costruiti nell'avvenire: di questi non si fa cenno; l'articolo non parla che degli esistenti, e forse sarà necessario aggiungere un articolo.

PRESIDENTE. Si procede oltre.

“ Art. 12. La società avrà il godimento del nuovo canale da costruirsi per cinquant'anni irrigui consecutivi, a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile.

“ Decorsi detti cinquant'anni, la piena proprietà e libera disponibilità del canale stesso si devolverà di diritto alle finanze, senza ragione alla società di compenso di sorta.

“ L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine con lo stesso equinozio dell'anno successivo, e si divide in due periodi, l'estivo cioè e lo iemale; l'estivo compreso fra gli equinozi di primavera e d'autunno, e lo iemale fra quelli di autunno e di primavera.

“ Art. 13. A richiesta del Governo e nel modo da esso determinato la società dovrà eseguire la costruzione dei canali raccoglitori e diramatori, come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale, sulle basi e garanzia e coi vantaggi stabiliti per l'opera principale.

“ Queste opere dovranno essere approvate per legge. ”

MARCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARCHETTI. A quest'articolo io debbo fare due osservazioni. Parlerò della prima.

Io veggio che la Commissione ha conservato nello stesso articolo le parole: “ come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale. ”

Veggio per contro che la Commissione medesima ha introdotto negli articoli 1, 4 e 19 delle espressioni tali che accennano a comprendere nell'unico prezzo di lire 53,400,000 tutte le opere pensate od impensate, accessorie, dipendenti, e di qualunque natura, che costituiscono il corpo del canale principale.

Ora, a me pare, non voglio sicuramente insegnare alla Commissione, ma credo che sarebbe il caso di sopprimere quelle parole; altrimenti vi sarebbe una specie di contraddizione.

Se lasciamo la facoltà alla società d'impiegare, come vedremo poi all'articolo 15, una parte dei capitali in opere accessorie del nuovo canale, ne verrà la conseguenza che il canale costerà di più, quando non deve costare che lire 53,400,000, e che non vi saranno più fondi per far acquisto dei canali e dei corsi d'acqua dei privati, insomma per estendere l'irrigazione a beneficio dell'agricoltura.

Io sentirei volentieri una spiegazione della Commis-

sione sopra quest'osservazione. Secondo pare a me, non si dovrebbero più lasciare sussistere le parole: " come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale. „

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. L'onorevole relatore della Commissione potrà anche dare uno schiarimento intorno ad un'altra proposta che sto per accennare.

In questo articolo 13 la Commissione, dopo avere parlato delle opere accessorie, ha aggiunto questa frase: " Queste opere dovranno essere approvate per legge. „

Le opere che dovranno essere approvate per legge sono le opere accessorie relative alla costruzione del canale, come le costruzioni dei canali raccoglitori e diramatori, ed altre somiglianti. Queste opere sono quelle per le quali l'articolo 15 riserva un fondo di 6,300,000 lire, il quale fondo però di 6,300,000 lire già sin d'ora sappiamo come per contratti di canali che sin ora dovevansi acquistare si ridusse poco più della metà.

Si troverebbe accennato in questo contratto di 80 milioni che si tratterebbe di mantenere obbligato il Governo a venire innanzi con un progetto di legge ogniqualvolta una parte di questi tre milioni si dovesse impiegare in coteste opere accessorie del canale.

Ora, questo nella pratica può dar luogo a grandissimi inconvenienti. Io mi limiterò ad accennarne due. Un inconveniente che anzitutto ciascuno facilmente nota è codesto: può esservi urgenza a por mano a certe opere, a fare certi acquisti che appartengono a codesta categoria dei 6 milioni. Quest'urgenza, questo bisogno possono manifestarsi quindici giorni, un mese dopo che il Parlamento è chiuso e si dovrà aspettare sei o sette mesi che il Parlamento sia convocato; ecco un primo inconveniente.

Un altro sarà questo, che la società, per esempio, quando si troverà a fronte, per continuare l'opera sua, di un canale traversale che lo debba sormontare per poter continuare utilmente il tracciamento dell'opera sua, ebbene, la società dovrà pagare un prezzo eccessivo perchè, se il contratto si deve fare per legge, è evidente che le pretese del venditore saranno più esagerate di quello che sarebbero altrimenti.

Adunque io domanderei che questo paragrafo che dice: *queste opere dovranno essere approvate per legge*, venga soppresso.

Si potrebbe invece, in via di temperamento, sostituire un'altra formola; se la Commissione lo crede necessario si potrebbe cioè dire che il Governo renderà conto dell'impiego di questa somma come si è fatto rispetto a molti altri casi. Tutti i miei onorevoli colleghi si ricorderanno che in materie analoghe si è già più e più volte dalla Camera deciso che le spese si facessero, salvo l'obbligo al Governo di venirne a render conto al Parlamento.

Egli è in forza di queste considerazioni pratiche e positive che io pregherei la Commissione a non voler dissentire dalla soppressione di questo paragrafo, il quale non era nel progetto primitivo, che fu consigliato da un

lodevole zelo della cosa pubblica, ma che, potendo essere altrimenti surrogato senza danno dell'erario e con vantaggio dell'opera, pare che dovrebbe rendere favorevole la Commissione alla proposta che ho avuto l'onore di fare.

POSSENTI, relatore. La Commissione non ha trascurato, quando trattava dell'articolo 13, di aver riguardo a queste parole di cui l'onorevole Marchetti chiede la soppressione, ma non ha creduto di levarle in quanto che erano annesse e connesse colla costruzione dei canali raccoglitori, e quindi, quali opere accessorie del nuovo canale, intendeva opere che non formassero la parte integrante del canale che non fossero assolutamente necessarie pel canale, che fossero soltanto accessorie all'oggetto di rendere più esercibile il canale, specialmente nella derivazione delle acque.

Del resto la Commissione, giacchè il dubbio è nato, trova necessario di aderire a che si tolgano le parole: *come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale.*

Quanto alla proposta dell'onorevole Boggio debbo dire che, consultata la Commissione, la maggioranza di essa tenne fermo per la disposizione che le opere dovranno essere approvate per legge.

Debbo far osservare una circostanza a questo riguardo. Nei quattro anni che deve durare la costruzione, durante i quali il canale non può esercirsi, perchè non può esercirsi se non quando sarà terminato, la società ha facilmente modo di dar opera subito alla compilazione dei progetti di questi canali diramatori ed anche alla loro costruzione, ed ha tutto il tempo necessario di farli approvare per legge ed eseguirli senza che ciò possa trarre con sè inconvenienti, perchè, come dissi, la società ha quattro anni di tempo avanti a sè.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione tien ferma la sua redazione.

VALERIO. Io sono lieto di aver sentito che la Commissione accetta la soppressione delle parole *qualsiasi opera necessaria.* Non parlerò quindi oltre di questo argomento, e tratterò solo la questione sollevata dall'onorevole Boggio.

Io concordo colla Commissione dell'idea di mantenere la disposizione che le opere da farsi con quei certi sei milioni debbano essere approvate per legge. Ed in prima si noti che, leggendo l'articolo 14, si trova che questa disposizione non riguarda solamente le opere, ma anche l'acquisto di roggie, di fontane, di acquedotti e di ragioni d'acqua.

CAVALLINI. Domando la parola.

VALERIO. " In egual modo e termini la società dovrà fare acquisto di roggie, „ ecc.

Una voce. Benissimo!

VALERIO. Ora se l'articolo 13 prescrive che è a richiesta del Governo e nel modo da esso determinato che la società deve eseguire le opere, io ritengo che, secondo l'articolo 14, devono anche essere approvati per legge gli acquisti delle roggie, fontane, ecc.

Leggendo con questa più larga veduta il concetto dell'articolo 13 (e credo sia il vero modo d'intenderlo, e

quello secondo il quale fu scritto dalla Commissione), l'onorevole Boggio vede subito come la questione prende un'altra misura. Egli notava che si sa già di contratti che si debbono fare, i quali diminuiranno di molto questi sei milioni. Ed anch'io lo credo; ma appunto perchè si sa di questi contratti, io credo che sia molto sana la clausola che i medesimi si debbano approvare per legge.

Quanto poi alle difficoltà che ha sollevate l'onorevole Boggio, difficoltà che egli chiamava pratiche, nell'esecuzione dell'opera, io mi permetto di notargli che praticamente non esistono.

Diffatti, poniamo che accada l'urgenza di acquistare un altro canale o di fare qualche opera mentre il Parlamento non siede, ciò non toglie per nulla il compimento di esse. Le disposizioni del nostro organismo costituzionale permettono in questi casi al Governo di provvedere salva la ratifica del Parlamento.

Ma notiamo bene che questi casi d'urgenza, in questo genere di cose, sono piuttosto ipotetici che possibili.

Quanto poi agli incontri di altri casi che possano accadere nella costruzione del canale principale o di altre opere, mi permetta l'onorevole Boggio che io le dica che nel fatto concreto consimile obiezione è fuor di luogo.

Per tutto ciò che la società deve occupare per costruire il suo canale c'è la legge dell'espropriazione forzata.

Per tutte queste ragioni, e principalmente perchè si tratta che con questi sei milioni bisogna acquistare dai privati proprietari delle rogge, fontane e ragioni d'acqua, che diventeranno di proprietà dello Stato dopo la scadenza, io prego la Camera di voler mantenere la proposta della Commissione.

Se io fossi ministro, per buoni che fossero questi contratti io non li farei senza che fossero approvati per legge, perchè fateli il meglio che potete, è sempre facile che ci s'insinui del male e molte volte ancora il male si presuppone. Ed anche questo è nella buona intelligenza del nostro regime costituzionale e nella stessa salvaguardia di cui ha bisogno il potere esecutivo.

Io domando quindi che tutti questi contratti, in quanto si tratta di acquisti, di compre, ecc., debbano essere sempre fatti per legge.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per fare una questione quasi pregiudiziale.

Io proporrei che fosse soppresso quest'alinea: "Queste opere dovranno essere approvate per legge, essendo sorta la stessa questione riguardo all'articolo 21, dove è detto:

"La società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione contemplate nella concessione, come pure i contratti fatti a di lui richiesta. ,

In questo modo si comprenderanno le due cose, e si vedrà se debbano entrambe le materie essere approvate per legge.

POSSENTI, relatore. Mi pare che non vi è alcuna differenza, perchè l'articolo 21 dice: "La società dovrà

assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione contemplate nella concessione, come pure i contratti per acquisti fatti a di lui richiesta, i quali dovranno essere approvati per legge. ,

Dunque è prescritto, riguardo agli acquisti, l'obbligo dell'approvazione per legge.

SELLA, ministro per le finanze. Si potrà modificare, parmi, più a proposito la cosa all'articolo 21.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si rinverrà questa discussione all'articolo 21.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata all'articolo 21 e potrà parlare in allora, la questione non essendo pregiudicata.

BOGGIO. Allora conserverò il mio turno quando verrà in discussione l'articolo 21.

MARCHETTI. Ho detto da principio che avea due osservazioni a fare sopra questo articolo e successivi 14 e 15.

La prima l'ho fatta e fu accolta favorevolmente, e credo che l'articolo sarà redatto colla soppressione delle parole: *come di qualsiasi opera accessoria al nuovo canale.*

Ora vengo all'altra osservazione.

La Commissione nel redigere questo articolo, dopo le parole *canali raccoglitori e diramatori*, aggiunge anche *sino oltre la sponda destra del Po presso Casale*, locchè non era nel progetto governativo.

Ora io chiedo schiarimenti sopra quest'aggiunta.

Nella relazione che precede il progetto governativo si faceva appena cenno di una futura possibilità di estendere il beneficio dell'irrigazione col nuovo canale, alle provincie lombarde poste sulla sinistra del Ticino ed anche ad una parte del territorio casalese posto sulla destra del Po, ma non se ne faceva oggetto di contrattazione. Si riservava solo il Governo la facoltà di ricorrere ad un'altra combinazione, separata dalla presente legge, per portare l'acqua oltre il Ticino.

Nella relazione della Commissione non si fa neanche cenno del territorio di Casale a destra del Po, e cade quindi come dal cielo quest'aggiunta.

Non è ch'io vegga di mal occhio che anche una parte del territorio casalese a destra del Po goda del vantaggio della irrigazione. Ben lontano! Il cielo me ne guardi!

Io anzi son quello che ho sempre animato i Casaleschi a trovare i mezzi pecuniari onde irrigare una bellissima pianura che giace tra Casale, Occimiano e la collina di Valenza, ma sono ora nella dura necessità di chiedere spiegazioni per sapere se questo beneficio dei Casalesi debba aver luogo a pregiudizio degli interessi dei circondari vercellese, novarese e lomellino, perchè in questo caso, per quanto sia affezionato ai miei amici di Casale, sarei costretto di mettere il bene dei miei paesi avanti l'utile dei Casalesi.

CAVALLINI. Domando la parola.

MARCHETTI. Ora io ho questo timore, e lo deduco da che nell'articolo 15, dopo essersi nell'articolo 13 espresse

le opere e gli acquisti che debbonsi fare, è detto che il danaro per la loro effettuazione deve prendersi sui 6,300,000 lire che furono destinate per le diramazioni e gli acquisti sui territori vercellese, novarese e lomellino.

A me pare che questa disposizione non possa ottenere l'approvazione della Camera, massime quando essa sarà informata di alcuni precedenti, dai quali viene naturalmente assegnata a quei tre territori la preferenza anche a sacrificio di un quarto, il quale è in condizioni tutt'affatto diverse.

La Camera forse non lo saprà, ma il signor ministro non può ignorarlo, che verso la metà del mese di maggio fece appello ai comuni, ai privati, ai corpi morali dei circondari di Vercelli, di Novara e di Mortara onde concorressero nella massima larghezza a sottoscrivere per fare acquisto delle obbligazioni da emettersi dalla società concessionaria, fissando il *minimum* di 10 milioni; invito che era avvalorato da un'avvertenza tutt'altro che lusinghiera, in quanto che si diceva: " il concorso pecuniario per parte dei comuni non è obbligatorio, ma dal loro atteggiamento su tale rapporto, nelle condizioni presenti del debito pubblico, può dipendere l'esito dell'opera stessa. „

Si figuri ora la Camera popolazioni più bisognose, direi, dell'acqua che non del pane, con quanta alacrità siansi poste a sottoscrivere per l'acquisto delle obbligazioni, malgrado quindi già si trovino rovinata sia dall'anno 1859 dall'occupazione degli Austriaci, da cui furono requisite e spogliate per il valore di oltre ad otto o nove milioni; malgrado l'atrofia nei bachi, malgrado la crittogama nelle viti, malgrado l'ostinata siccità di due anni consecutivi che li ridusse ad estrema miseria; pure, pel timore di non avere il canale, tanto fecero che pervennero a mettere insieme la cospicua somma di sette milioni circa, i quali devono essere dei primi ad entrare nelle casse della società per dar mano all'opera.

Ora io dico, i Casalesi, miei amici, ma hanno essi mai pagato un soldo per quest'oggetto?

LANZA GIOVANNI. Sì, tanto come essi.

MARCHETTI. Lo vedremo. Intanto io dico: sette milioni sono una somma eccedente quella stabilita per fare acquisto di roggie e per fare nuove derivazioni dal canale principale. Il principio che informa la relazione, la convenzione fatta colla società inglese, e la legge intiera consiste nell'andare al riparo della siccità che affligge i circondari di Mortara e di Novara; se ora invece si associano queste opere per portare l'acqua alla destra del Po presso Casale, si viene a distruggere i mezzi destinati alle opere che si devono fare negli altri circondari, imperocchè, quantunque io non sia tecnico, ritengo che poco più poco meno verrebbe assorbita l'intiera somma. Se infatti il passaggio della Dora eccede, come consta dalla relazione di perizia, i quattro milioni, ci vorrà almeno altrettanto per la costruzione di un ponte-canale per portare l'acqua alla destra del Po oltre a tutto il relativo tratto dell'acquedotto. Siccome poi dipenderebbe dal Governo di dare la preferenza a que-

ste opere, potrebbero perciò i Vercellesi, i Novaresi ed i Lomellini rimanere frustrati dell'enorme sacrificio fatto nella speranza di essere a preferenza provvisti dei mezzi della distribuzione delle acque. Aggiungerò ancora che quando il Governo fece appello a quei municipi, a quei circondari, il comune di Novara e quello di Mortara radunarono i sindaci, gli amministratori delle opere pie e i migliori possidenti, e nominarono due Commissioni, le quali dovessero recarsi dal Governo onde chiedere spiegazioni sopra diversi punti che formavano oggetto della loro titubanza. Uno di questi punti era il timore che, quando fosse fatto il canale, per mancanza di mezzi che avessero i comuni e i corpi morali già esausti dalle cause che ebbi l'onore di accennare, si trovassero nella circostanza di Tantalo di avere l'acqua vicina e di non poterne fruire.

Queste Commissioni si presentarono al Ministero, ed ebbero dal gentilissimo direttore dei canali dello Stato, alla presenza degli agenti della società, quelle informazioni ed assicurazioni che erano del caso, e furono accertati che tanto la società concessionaria, quanto il Governo ravvisavano del più grande interesse la derivazione di molti nuovi canali dal canale principale per la ripartizione delle acque sui diversi territori, e a questo fine si proponevano di usare tutte le possibili facilitazioni, non esclusa l'escavazione di nuovi canali.

Un affidamento a quei circondari fu fatto. Chiedo ora se il circondario di Casale abbia avuto un affidamento per le terre che esistono a destra del Po. In conseguenza, ponendo a confronto la condizione dei terreni posti alla sinistra del Po con quella dei terreni posti sulla destra, mi pare che la preferenza in ogni caso dovrebbe essere per i primi.

Sentirò volentieri dalla Commissione e dal Governo qualche spiegazione. Non voglio far guerra ai miei confratelli di Casale, ma quando non vi sia che un pezzo di pane da prendere, non è giusto che periscano primi i Lomellini, i Vercellesi, i Novaresi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lanza.

LANZA GIOVANNI. Cedo il mio turno al deputato Cavallini, le cui parole, essendo egli appunto della provincia di Lomellina, non potranno essere interpretate in un senso municipale.

CAVALLINI. Ringrazio l'onorevole Lanza di avermi ceduto la parola e sono lieto di rispondere al mio collega e compaesano lomellino l'avvocato Marchetti.

Egli è vero che il circondario di Lomellina da un secolo fa voti i più ardenti perchè quelle terre siano irrigate e irrigate specialmente con acque del Po; e questo desiderio dei Lomellini è tanto più naturale in quanto che quelle terre senza l'elemento fertilizzatore dell'acqua, darebbero scarsissimi ed inattendibili frutti. Ma dapoi che si tratta di formar un grande canale, direi quasi monumentale, a spese non dei Lomellini, ma dello Stato, egli è evidente che giustizia ed equità imperiosamente richieggono che dal Parlamento e dal Governo s'avvisi a tutti i mezzi per estendere in tutte le zone possibili il beneficio della irrigazione.

La Commissione esaminò pertanto se non fosse il caso anche d'estendere il beneficio dell'irrigazione sulla destra zona casalese, e tanto più la Commissione dovette entrare in questa investigazione, inquantochè (e prego l'onorevole Marchetti di porvi mente) l'intestazione della legge non parla soltanto d'irrigazione dell'agro vercellese, novarese e lomellino, ma anche dell'agro casalese; e dirò di più che nel rapporto stesso del Ministero è contemplato appunto questo caso, e basta leggerlo perchè ognuno se ne persuada.

Fu cura pertanto della Commissione d'interrogare l'ingegnere Noè, se fosse realmente possibile estendere l'irrigazione anche alla sponda destra del Po oltre Casale; in secondo luogo gli domandò se le opere a farsi potessero richiedere una somma più o meno ingente; in terzo luogo chiese se vi fosse acqua sufficiente per poter irrigare tutti i quattro territori.

L'ingegnere Noè ebbe a dichiarare che per mezzo dei cavi già attualmente esistenti, che giungono sino a Murano, si possono condurre le acque sulla sponda destra del Po; disse inoltre che mediante un ponte-canale presso Casale, di poco costo e di non molta spesa, riuscirebbe molto facile il tradurre le acque nella zona che circonda la città di Casale. Infine il signor Noè rispose che l'acqua approssimativamente necessaria per irrigare il bacino presso Casale non potrebbe essere maggiore di cinquanta moduli. Or vede l'onorevole Marchetti che il detrarre da un canale capace di due mila moduli d'acqua un cinquanta moduli per tramandarli nell'agro casalese è cosa così minima che non può dar luogo a temere nè ai Novaresi, nè ai Lomellini, nè ai Vercellesi che sia per mancar loro l'acqua di cui abbisognano. L'ingegnere Noè ha dichiarato altresì che per mezzo della Dora Baltea, le cui acque, massime nella stagione estiva, sono sempre abbondantissime, egli potrebbe all'occorrenza introdurre una maggiore quantità d'acqua nel canale a derivarsi dal Po, ingrossarne quindi la derivazione e tramandarla al di là della Sesia.

Prego inoltre l'onorevole Marchetti di ritenere che qui non si tratta d'imporre un obbligo al Governo di fare un canale diramatore sin oltre la sponda destra del Po. L'articolo 13 dà facoltà al Governo di richiedere dalla società di eseguire anche questo di cui è caso, ed il Governo se ne servirà o non secondochè in linea d'arte ed in linea economica sarà per ravvisare più o meno conveniente di costruire. Se la convenienza fosse esclusa, il Governo senza alcun dubbio non vi porrebbe mano. Noi siamo non deputati lomellini, ma deputati della nazione, e dobbiamo perciò fare l'interesse di tutti. Per me dichiaro che sono ben lieto che mentre si arreca un vantaggio immenso alla Lomellina, anche il circondario di Casale possa fruire del beneficio del grande canale.

Giova infine osservare che l'invito ai corpi morali di assumere obbligazioni di cui all'articolo 40 della convenzione fu pure esteso a quelli del circondario di Casale, e che essi pure non hanno mancato di prestare il loro concorso.

Stando così le cose, io spero che l'onorevole Mar-

chetti non vorrà insistere perchè sieno soppresse quelle parole.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole Marchetti domanda quale sia l'avviso del Ministero. Il Ministero accetta l'emendamento proposto dalla Commissione, e mi permetta l'onorevole Marchetti di osservargli che non essendo il Governo nè casalese, nè vercellese, nè della Lomellina, nel decretare queste opere avrà riguardo ai principii di giustizia, e saprà distribuire le acque a quelli che vi avranno maggior diritto e che ne avranno maggior bisogno.

In quanto al fatto che egli ha affermato, cioè che i municipi del Casalese non abbiano concorso, debbo osservare all'onorevole Marchetti essere vero che nel principio non si è fatto ad essi invito, ma essere altresì vero che i municipi del Casalese hanno mosso lagnanze al Ministero perchè non si era fatto quest'invito, e che dopo ciò è stato rivolto anche a quei municipi uguale invito, e che questi sono disposti, come quelli della Lomellina, a concorrere a quest'opera.

Prego quindi l'onorevole Marchetti di non insistere su quest'emendamento, e di volere egli soprattutto, come appartenente alla Lomellina, accettare questo favore fatto ad una provincia che certamente egli deve amare, come noi tutti amiamo le provincie italiane.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza Giovanni ha la parola.

LANZA GIOVANNI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io desidererei sapere se l'onorevole Marchetti ritira il suo emendamento; se non lo ritira, mi riservo il mio turno.

SELLA, ministro per le finanze. Io unisco le mie istanze a quelle dell'onorevole mio collega onde l'onorevole Marchetti voglia ritirare il suo emendamento.

Bisogna notare che abbiamo i minuti contati, e ci sono contati in modo che credo il paese abbia diritto di chiederci conto di questo tempo, se lo spendiamo a discutere questioni di campanile.

PRESIDENTE. Il deputato Marchetti ritira il suo emendamento?

MARCHETTI. Due brevi parole.

In primo luogo, rispondendo al mio amico Cavallini, dirò ch'egli prende abbaglio quando trae argomento del doversi irrigare anche il territorio Casalese dall'epigrafe della legge nella quale anche quel territorio è accennato. Io devo rammentargli che una parte del Casalese, quali sono i territori di Balzola, Villanova, Morano, Popolo e Terranova gode già fin d'ora dell'irrigazione dei canali demaniali, ed è quella che giace a sinistra del Po e non alla destra, quindi non esige nessuna spesa nuova.

Fatta questa rettifica di località, osserverò che io non ho mai inteso di contestare che l'acqua vi sia, e lo posso sapere meglio di chicchessia. Ma anche a questo riguardo prego l'onorevole ministro di rammentare che vi sono due qualità d'acqua, l'una di maggior pregio, l'altra

di minore. È probabile che l'acqua da destinarsi pel Casalese sia quella della Dora, in quanto che vi scorre fin d'ora naturalmente per il canale del Rotto, per il naviletto di Saluggia, per il cavo Magnelli e simili. Ma, ripeto, sono tutte circostanze di fatto che è inutile qui accennare.

Venendo ora a quanto dissero gli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, io prendo atto delle buone disposizioni e dei sentimenti di giustizia da cui si dichiarano, nè io ne dubitava, animati nella distribuzione di questa somma da impiegarsi in nuove opere secondarie, e confido che non sarà posposta la Lomellina nè il Novarese.

Quindi non ho difficoltà di prescindere dal proporre in via di emendamento la soppressione dell'aggiunta fatta dalla Commissione a favore del Casalese.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, si procede oltre.

“ Art. 14. In ugual modo e termini la società dovrà fare acquisto di roggie, fontane, acquedotti e ragioni d'acqua.

“ Art. 15. Il capitale che la società dovrà procurarsi per l'eseguimento della concessione viene stabilito in ottanta milioni di lire (80,000,000), di cui cinquantatré milioni e quattrocentomila restano vincolati quale capitale invariabile per la costruzione del nuovo canale, compresi gl'interessi pendente la costruzione, venti milioni trecentomila verranno erogate nel pagamento del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e le rimanenti lire sei milioni trecentomila nell'acquisto di canali o ragioni d'acqua di privata spettanza, e nella formazione di altri canali, in conformità di quanto è disposto negli articoli precedenti. „

VALERIO. Proponrei un leggero emendamento là dove dice: “ il capitale viene stabilito in 80,000,000 „ ecc. Desidererei che con locuzione più decisa si dicesse: “ è determinato. „

SELLA, ministro delle finanze. Accettiamo.

VALERIO. Vorrei poi domandare se non sarebbe il caso di aggiungere un'alea in cui si dicesse: *questo capitale non potrà mai essere accresciuto fuorchè per legge.*

Io mi rimetto all'apprezzamento della Commissione.

SELLA, ministro delle finanze. Questo mi pare di una tale evidenza, che credo assolutamente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Valerio.

VALERIO. Dunque non insisto nella mia seconda proposta: mantengo solo il primo emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo 15 s'intenderà approvato colla modificazione proposta dal deputato Valerio, cioè, che, invece di dire *viene stabilito*, si dica *è determinato*.

(Si ammettono i seguenti articoli):

“ Art. 16. La spesa di formazione di nuovi canali, o l'altro il principale, sarà fissata di comune accordo, od altrimenti per mezzo di arbitri.

“ La spesa d'acquisto sarà quella del prezzo convenuto coi venditori.

“ Art. 17. È riservato a favore della società il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 14 e 15 per tutto il tempo della concessione.

“ Art. 18. Sul capitale di costruzione del canale e sulle altre somme erogate secondo il convenuto, il Governo garantisce alla società:

“ a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno primo dell'anno irriguo in cui saranno stati posti dalla società in esercizio;

“ b) Un ammortamento di 0,3444 di lira per cento per le somme afferenti al canale a derivarsi dal Po ed ai canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e per le altre somme del rimanente del capitale un ammortamento relativo al numero d'anni non ancora decorsi sulla concessione.

“ Questa garanzia è tassativamente ristretta al solo capitale di ottanta milioni di lire, ed avrà il pieno suo effetto allora solo che la somma sopravanzante a quella dei due capitali fissi di lire cinquantatré milioni quattrocento mila e di lire venti milioni e trecento mila risulti effettivamente erogata nelle opere e negli acquisti di cui agli articoli 13, 14 e 15, e siane accertato lo ammontare nella conformità prevista del successivo articolo 16. „

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io vorrei pregare la Commissione ed il Ministero di notare, se le parole del primo inciso dell'articolo 18, col quale si stabilisce che il Governo garantisce un interesse annuo del 6 per cento con decorrenza dal primo giorno dell'anno irriguo, *in cui saranno stati posti dalla società in esercizio*, messe in confronto colle parole dell'articolo 12, in cui si stabilisce che *la società avrà il godimento a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in servizio prima della metà del mese di aprile*, non potrebbe portare una duplicazione dell'interesse garantito per un anno.

Nell'articolo 12 è scritto che il godimento del nuovo canale si misura solo a partire dall'anno in cui lo stesso sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile. Il che vuol dire che, se il canale fosse posto in esercizio, per esempio, in giugno, il tempo che corre dal giugno al 1° aprile successivo non conta a carico della società.

Io vorrei domandare se, scritto come sta il secondo'alea dell'articolo 18, non ne verrebbe in conseguenza che per tutto quell'anno invece correrebbe a carico del Governo la garanzia. Quindi vorrei pregare la Commissione di considerare se la locuzione non sarebbe ben più chiara, quando invece di scrivere *dal giorno primo dell'anno irriguo in cui saranno posti in esercizio*, si scrivesse *dal giorno in cui comincerà il godimento di cui all'articolo 12*. Allora gli articoli 18 e 12 verrebbero a concordare precisamente; e sarebbe detto chiaramente,

e ciò che sono certo, è nella mente della Commissione non meno che del Ministero e della Società, levando via una doppia locuzione che può dar luogo ad equivoci.

PRESIDENTE. La Commissione accetta? (*Rumori*)

PASINI. Essa persiste nella propria redazione; essa considera che, quando la decorrenza dell'interesse sia dal giorno primo dell'anno irriguo, nel quale il canale sia stato posto in esercizio, si sia pienamente risposto all'interesse dello Stato. Infatti con questa redazione, come noi avremo diritto di imputare nelle nostre garanzie tutto il prodotto di quell'anno nel quale sarà reso attivo il canale sino dal cominciamento dell'anno stesso, così anche la società avrà la garanzia a cominciare dal principio dell'anno medesimo, cioè di quell'anno in cui sarà reso attivo il canale fino dalla metà del mese di aprile.

VALERIO. Non mi pare che l'onorevole Pasini abbia precisamente osservata la portata delle mie osservazioni. Se mi è permesso, io aggiungerò poche parole:

Secondo la disposizione dell'articolo 12, la concessione fatta alla società per cinquant'anni non ha principio se non da un primo aprile, cioè da un anno irriguo: questa è una disposizione giustissima, vi era già nel progetto di legge, e fu ottimo pensiero quella della Commissione di mantenerla. Tutti quelli che conoscono le questioni di irrigazione capiscono ciò perfettamente.

Ma l'articolo 12 dice, badate bene, i 50 anni non cominciano a decorrere se non da un primo aprile.

Dunque supponiamo che la società abbia il canale aperto in giugno, avrà essa il beneficio del prodotto dal giugno sino al 1° aprile successivo, senza che conti nei 50 anni.

Ma se leggiamo l'articolo 18, il quale porta che il Governo garantisce l'interesse del 6 per cento dal giorno primo dell'anno irriguo *in cui saranno stati posti in esercizio*, non possiamo non vedere che ciò conduce a dire, che se la società pone in esercizio i suoi canali in giugno, il Governo per quell'anno garantirebbe alla società il sei per cento fin dal 1° aprile; e così al Governo si accrescerebbe un peso senza ragione.

Io dico che la mia locuzione non cambia per nulla l'idea colla quale l'onorevole Pasini ha esposto che furono scritte queste parole, solamente esprimo la stessa cosa con altre parole più determinate e più chiare; e domando se non si potrebbe fare quest'omaggio alla chiarezza per levar via un dubbio che potrebbe portare allo Stato un carico di 3 o 4 milioni.

Dunque mi pare che si potrebbe dire: "dal giorno in cui la società avrà il godimento dei canali a termini dell'articolo 12."

SELLA, ministro per le finanze. Io accolgo pienamente l'idea testè espressa dall'onorevole Valerio, perchè mi pare giusta, ma mi sembra che la locuzione da lui adoperata non sia felice in questo senso che non si ottiene l'effetto a cui dobbiamo mirare, e che, a parer mio, è stato anche di guida alla Commissione, cioè di non contare che quell'anno irriguo che comincia proprio alla metà di aprile, e quindi a quest'epoca i cinquant'anni

di guarentigia degli interessi: questo credo sia il concetto che tutti abbiamo.

Ora, se succede il caso che l'onorevole Valerio ebbe l'acutezza di prevedere, che la società apra l'esercizio di questo canale a giugno od a luglio, allora noi non vogliamo contare in quel tempo, ne garantire nessuna specie d'interessi.

Quindi io non direi, come mi pare propenso l'onorevole Valerio, che l'interesse decorra dal giorno in cui la società entra in godimento di questo canale. . . .

VALERIO. Mi permetta una interruzione il signor ministro?

SELLA, ministro per le finanze. Faccia pure.

VALERIO. Vorrei che il signor ministro leggesse l'articolo 12 com'è stato scritto: "La società avrà il godimento del nuovo canale a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in costruzione prima della metà del mese di aprile."

Quindi, riferendomi alla guarenzia, io faccio partire l'interesse della stessa data da cui partono i 50 anni. La cosa mi pare chiarissima.

SELLA, ministro per le finanze. Chiederei all'onorevole Valerio se non convenga invece qui aggiungere semplicemente a questo alinea le parole: *prima della metà del mese di aprile*, cosicchè si abbia a dire: "Si garantisce un interesse annuo del sei per cento e per i singoli oggetti della concessione dall'anno irriguo in cui saranno posti dalla società in esercizio, prima della metà del mese d'aprile."

CAVALLINI. Le osservazioni dell'onorevole Valerio non mancano certamente di fondamento, ma io lo prego di osservare che l'antinomia che in certo modo sembra esistere tra l'articolo 12 e il 18 non è che apparente. Perchè queste due disposizioni combinate insieme hanno per iscopo di obbligare la società a fare tutto quello che dipende da lei perchè i canali possono funzionare al principio dell'anno irriguo. Tutti sanno che, trascorsa la metà di aprile, l'irrigazione sarebbe monca, quindi non si potrebbe più ottenere tutto quel prodotto che la società e il Governo si ripromettono.

Egli è per ciò che molto opportunamente la società ha stabilito che i cinquant'anni non dovessero decorrere che dall'anno irriguo, e che l'anno irriguo dovesse cominciare prima della metà di aprile.

Debbo inoltre avvertire che nei casi nei quali per avventura non possa aver luogo l'irrigazione se non oltre la metà del mese di aprile, lo Stato, come benissimo osserva il signor ministro, non garantisce per quell'anno l'interesse del 6 per cento; e per ciò le finanze non ne risentirebbero pregiudizio.

Egli è per ciò che la Commissione crede che questi articoli debbano rimanere come sono proposti.

SUSANI. Mi pare che dal risultato della discussione si potrebbe ridurre la cosa a questo modo:

"a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno primo dell'anno irriguo, a principiarsi dal quale si contano i cinquant'anni di godimento di cui nell'articolo 12.

VALERIO. Benissimo.

SELLA, ministro per le finanze. Accettiamo.

PASINI. Io direi: *dal giorno primo dell'intero anno irriguo*; allora sarà tolta ogni questione; questa è l'idea nostra. Abbiamo detto *anno irriguo*, perchè crediamo che ci voglia tutto l'anno a cominciare dalla metà di aprile.

Crediamo che ciò sia utile all'erario, ed equivalga alla redazione Susani.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che la proposta Susani spieghi meglio la cosa.

MASSARI. Non è elegante.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque accettato l'articolo con questa modificazione proposta dal deputato Susani: " con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno primo dell'anno irriguo, a principiare dal quale si contano i cinquant'anni di godimento, di cui all'articolo 12. „

Ora veniamo all'articolo 19:

" La società, imprendendo a corpo la costruzione del canale a derivarsi dal Po, accetta come definitiva la somma di lire cinquantatré milioni quattrocentomila, ed assume conseguentemente a totale suo rischio e pericolo qualsiasi eventualità di eccedenza di spesa che potesse occorrere per la costruzione delle opere necessarie ad assicurare la costante derivazione e condotta del corpo d'acqua di cui all'articolo 1, salvo il disposto dell'articolo 33 quanto alle spese di manutenzione e riparazione. „

BOGGIO. Ho domandato la parola sull'articolo 19 per proporre un primo emendamento, il quale non è che di forma.

Là dove si dice: *ad assicurare la costante derivazione e condotta del corpo d'acqua*, vorrei che si dicesse: *la costante derivazione e la condotta (Bene!)*

Vi sono poi le ultime parole dell'articolo 19, dove sta scritto: *salvo il disposto dell'articolo 33 quanto alle spese di manutenzione e riparazione*. Siccome sull'articolo 33 vi sarà forse dissenso tra la Commissione e qualche deputato, io intendo di proporre una modificazione a tale articolo, quale è formulato dalla Commissione; così, per non pregiudicare la questione, chiederei che l'articolo 19 finisse con queste parole: *salvo il disposto dell'articolo 33*; rimarrà poi quest'articolo come verrà deciso posteriormente, ma non si pregiudichi la questione...

PRESIDENTE. Siccome non si vota, si farà una riserva.

BOGGIO. Ha me basta che sia fatta la riserva che questo articolo 18 non pregiudica la questione che potrà sollevarsi all'articolo 33.

VALERIO. Bisognerebbe anche aggiungere la voce *costante* prima di *condotta*, dicendo: *la costante derivazione e la costante condotta*, poichè e l'una e l'altra debbono essere costanti.

BOGGIO. Con che quest'aggiunta dell'aggettivo sia intesa in conformità dell'articolo 1...

PRESIDENTE. S'intende.

BOGGIO... perchè la condotta nel senso materiale sarebbe impossibile ad attuarsi, giacchè le continue ero-

gazioni diminuiscono successivamente il volume dell'acqua.

SELLA, ministro per le finanze. Appunto perchè la cosa deve intendersi così, mi pare che si può lasciare l'articolo com'è. (*Sì! sì!*)

BOGGIO. Dopo queste spiegazioni, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. " Art. 20. La società è autorizzata a raccogliere il capitale occorrente per l'eseguimento della concessione, e di cui all'articolo 15, parte mediante azioni per la somma fissa di 25 milioni, e parte in obbligazioni con l'interesse al 6 per cento sino alla concorrenza di 55 milioni di lire.

" Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno rivestite della firma di un commissario governativo.

" I versamenti delle obbligazioni verranno depositati nelle pubbliche casse per essere rifusi alla società a misura dei bisogni accertati dell'impresa.

" Gli interessi delle obbligazioni verranno per l'Italia pagati dalle pubbliche casse designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione però che la società provveda in tempo opportuno le somme occorrenti, e che corrisponda alle dette casse una commissione del due per mille; per l'Inghilterra poi detti interessi verranno pagati, per conto della compagnia e del regio tesoro, dalla casa Masterman Peters e compagni, banchieri della compagnia, o da qualunque casa bancaria accettata dal Governo a Londra, al cambio fisso di lire italiane venticinque per ogni lira sterlina. La detta casa dovrà indicare, quindici giorni prima della scadenza, i vaglia o cedole che saranno stati presentati per il relativo pagamento. „

CASTELLANO. Richiamo l'attenzione della Camera su quest'articolo. In esso, nello stabilirsi la proporzione fra le azioni e le obbligazioni, si permette la emissione di queste sino alla concorrenza di 55 milioni di lire degli 80 milioni stabiliti come capitale occorrente ad eseguire la concessione.

Insisto nel segnalare questo fatto non tanto per la differenza effettiva tra questa cifra e quella che dovrebbe essere permessa secondo la proporzione ordinaria (che si oltrepassa, non essendosi sinora andato al di là di permettere obbligazioni per più di due terzi in concorrenza almeno dell'altro terzo in azioni), quanto perchè non si abbia a stabilire un precedente, il quale, per le sue conseguenze future, potrebbe essere di gravissimo danno; dappoichè, se andassimo man mano eccedendo nel permettere che con aumento delle obbligazioni si alterasse la suddetta proporzione di un terzo di azioni e dei due terzi di obbligazioni, potremmo arrivare al punto in cui si crederrebbe possibile di permettere agli intraprenditori privati di costruire delle opere, e di sollecitare delle concessioni nell'intento di procurarsene i mezzi all'ombra dell'esclusivo ed unico patrocinio del credito dello Stato, senza apportarvi il concorso della speculazione privata, la quale più che dall'alea del beneficio vorrebbe essere allettata dalla sicurezza dell'im-

piego. Per queste considerazioni, ed anche perchè i valori di cui trattasi indubitatamente formano una concorrenza alla rendita pubblica, da limitarsi al più possibile, come quella che potrebbe diventare pericolosa, credo che in omaggio di quanto sinora si è praticato per intraprese consimili si potesse accogliere l'emendamento che propongo, di ridurre le obbligazioni in proporzione di due terzi del capitale dell'intrapresa, e di stabilire che l'altro terzo ne debba essere obbligatoriamente rappresentato da azioni.

SELLA, ministro per le finanze. Io non posso accettare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Castellano, per la semplice ragione che l'argomento del quale egli fa cenno diede luogo ad una discussione lunga tra quelli che hanno fatta la convenzione ed il Ministero; ed io patrocinava appunto presso la società la teorica che ora ha annunciata l'onorevole Castellano, cioè che non convenisse eccedere questa proporzione. Del resto poi osservo che questa è ecceduta di così poco che veramente io credo non convenga mettere a repentaglio l'accettazione del contratto per un affare di sì lieve momento.

Diffatti il doppio di 25 milioni sarebbe 50 milioni, anche ammettendo il rapporto delle azioni alle obbligazioni come 1 a 2; quindi su 25 milioni di azioni dovrebbero esservi 50 milioni di obbligazioni, invece sono 55; vede dunque che la differenza non è molto considerevole; epperchè non è il caso di occuparsene.

Inoltre bisogna anche un po' tenere conto delle condizioni del mercato. In questo momento sa ognuno che le azioni in generale nessuno le vuole, le obbligazioni sì. Per conseguenza vediamo che, malgrado le ragioni le quali inducono tutti i Governi a far sì, direi, che il rapporto fra le azioni e le obbligazioni rimanga più elevato per quanto è possibile, tuttavìa si giunge oggi ormai al rapporto di 1 a 3, invece di 1 a 2, come fin qui erasi sempre ammesso.

CASTELLANO. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non insisto nel mio emendamento, preoccupato dal dubbio che l'accoglienza dello stesso potesse recare un ostacolo alla definitiva conclusione del contratto; non pertanto lo traduco in una raccomandazione al Governo perchè nei contratti in cui è necessario concedere la facoltà di emettere obbligazioni con la garanzia dello Stato procuri che non sia con soverchia facilità permesso di eccedere le proporzioni solite a fissarsi tra le obbligazioni e le azioni, affinchè non si abbia un giorno ad arrivare all'inconveniente che ho accennato, che è anche più grave, se si rifletta al poco interesse che si prende alla buona riuscita delle intraprese, ogniquale volta sia lecito addormentarsi nella massima parte sulla sicurezza dell'impiego guarentito per il capitale e per il frutto dalla pubblica finanza.

SELLA, ministro per le finanze. Il Governo non intralascierà di tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Castellano, inquantochè poggiano sui più sani principii.

PRESIDENTE. « Art. 21. La società dovrà assogget-

tare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione contemplati nella concessione, come pure i contratti per acquisti fatti a di lui richiesta, i quali dovranno essere approvati per legge. »

Qui viene la discussione che fu sollevata sopra l'alinea che fu cancellato all'articolo 13, ove si diceva: « queste opere dovranno essere approvate per legge. »

Voci dal banco della Commissione. È all'articolo 14.

PRESIDENTE. Mi perdonino, è l'articolo 13 che diceva: *queste opere, ecc.*

Voci. Sono compresi tutti e due, il 13 ed il 14.

PRESIDENTE. Ma il 14 non ha detto altro se non: « in egual modo e termini la società dovrà fare acquisto di roggie, fontane, acquedotti e ragioni d'acqua. »

Voci. Quindi anche questo articolo entra in quella questione.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA, ministro per le finanze. Se si accetta la locuzione quale è stata proposta dalla Commissione, l'approvazione per legge non verrebbe richiesta che per i contratti per acquisti, specialmente di canali.

Voci. No! no! Per tutto.

SELLA, ministro per le finanze. Come è attualmente la dizione, mi pare evidente che si tratti solamente dei contratti per acquisti, o per lo meno la cosa dà luogo a qualche dubbio.

Del resto il mio collega ed io abbiamo già detto nel seno della Commissione che, per parte nostra, non avevamo difficoltà, anzi eravamo desiderosi che tutti gli atti del potere esecutivo fossero sottoposti al Parlamento; non facciamo quindi in massima nessuna obiezione a che vengano sottomessi all'approvazione del Parlamento sia i contratti per acquisto, sia i progetti per le opere di nuova costruzione; solamente mi permetterei di sottoporre alla Camera una considerazione. Se si venisse, per esempio, a fare una concessione di una strada ferrata con una guarentigia del sei per cento d'interesse, ove si volesse procedere sopra questa via, bisognerebbe richieder che tutti i progetti d'opere di questa società di strada ferrata fossero portati davanti al Parlamento.

VALERIO. Domando la parola.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. In tal modo io temo che il Parlamento si convertirebbe poco meno che in un Consiglio superiore d'opere pubbliche, ove questo precedente fosse adottato in tutti i casi analoghi, e che ne verrebbe poi un ingombro di progetti di legge che la Camera sarebbe nell'impossibilità d'esaminare.

Del resto, fatta questa osservazione, io ripeto che per parte nostra siamo dispostissimi a presentare quelle disposizioni che la Camera stimerà opportune. Per i contratti per acquisti non ho nulla da dire essendo cosa meramente economica, ma quanto ai progetti d'opere essendo cosa tecnica, parmi sarebbe più conveniente lasciarli al potere esecutivo; ad ogni modo decida la Camera nella sua saviezza, io non faccio opposizione.

VALERIO. Se la cosa stesse nei termini in cui l'ha posta la Commissione, il dubbio proposto dall'onorevole ministro non esisterebbe. Io quindi proporrei che la Camera volesse mantenere l'alinea scritto all'articolo 13 e cancellare le parole: " I quali dovranno essere approvati per legge „ che si trovano nell'articolo 21, e che sono poco meno che inutili.

Io concordo pienamente coll'onorevole ministro che la Camera non deve approvare progetti; ma la Camera deve approvare le opere. Certo che trattando delle opere, quando essa creda, può spingere le sue investigazioni anche sui progetti. Il diritto lo ha, niuno glielo contesta, neppure il ministro. È però incontestabile che non sarebbe bene che i progetti si portassero alla discussione della Camera. È già da chiedersi se sia conveniente che debbano essere sottoposti a un corpo costituito composto di molti membri, io però mantengo l'idea che è necessario che queste opere, come un insieme, come parte economica, debbano essere approvate dalla Camera, quindi farei questa proposta, di mantenere l'alinea dell'articolo 13 pel quale abbiamo fatto una riserva, e cancellare dall'articolo 21 le parole: " I quali dovranno essere approvati per legge. „

POSSENTI, relatore. La Commissione non ebbe mai l'idea di voler far approvare per legge i progetti di costruzione del canale, ma soltanto le opere dei canali diramatori da eseguirsi con quel tal fondo di cui rimane a render conto; e difatti appose l'alinea: " Queste opere (e sono queste specialmente di costruzione di canali raccoglitori e diramatori) dovranno essere approvate per legge. „

Dunque non poteva esser dubbio che nell'articolo 14, in cui dicevasi che: " nell'egual modo e termini la società dovrà far acquisto di roggie, fontane, „ ecc., fosse pienamente determinato che tali acquisti, venienti pur essi in quella somma di 6 milioni, debbano essere approvati per legge. L'articolo 21 assoggetta all'approvazione del Governo i progetti delle opere di nuova costruzione, ma non assoggetta all'obbligo d'approvazione per legge questi medesimi progetti.

Del resto la Commissione è pienamente d'accordo che è una superfetazione, e che si può toglierla.

Voci dal banco della Commissione. No! no!

POSSENTI, relatore. Ma si noti esser già ritenuto che debbano essere approvati per legge coll'art. 14: " in egual modo e termini „ e cioè: in egual modo debbono essere approvati per legge gli acquisti di fontane, roggie ed altre erogazioni d'acqua. Dunque è già provveduto per questa parte, e non v'è necessità d'altra disposizione.

BOGGIO. Le spiegazioni che abbiamo udito da una parte e dall'altra hanno, mi sembra, dovuto persuadere la Camera come questa questione richiegga più specialmente la sua attenzione. V'era una specie di dissenso, che ora pare tenda a dileguarsi, intorno agli articoli 13 e 14.

A taluno sembrava che la legge fosse richiesta solo per gli atti di cui parla l'articolo 13.

Ora invece l'onorevole Possenti (ed in questo sono pienamente d'accordo con lui) viene a dirci che la locuzione introdotta dalla Commissione tende a sottoporre anche gli atti contemplati nell'articolo 14 alla sanzione legislativa. Credo quindi che la questione debba essere mantenuta su questo terreno, debba cioè ammettersi che, accettando la redazione della Commissione, si dovrà approvare per legge qualunque opera che pel nuovo canale la società intendesse fare coi sei milioni circa lasciati a sua disposizione, in aggiunta a quelle prevedute dal progetto Noè.

POSSENTI, relatore. Per le opere del progetto si fa eccezione.

BOGGIO. Sta bene; ma sarà necessaria una legge per la costruzione dei canali diramatori che la società, a richiesta del Governo, deve fare; sarà necessaria una legge per qualunque acquisto di roggie, fontane, acquedotti e simili. Se noi votassimo questi due articoli quali ora sono, non saprei comprendere la ragione delle denegazioni che interromperò l'onorevole Possenti, quando egli diceva che le parole dell'articolo 21: *dovranno essere approvati per legge*, sono una superfetazione. Se ammettiamo gli articoli 13 e 14 come sono scritti, è evidente che si contempla già il caso previsto all'articolo 21.

Le spiegazioni date dall'onorevole Valerio non mi hanno persuaso che gli scontri da me accennati non esistono. Egli disse che l'urgenza raramente vi sarà, che se talvolta questa potrà avverarsi, il Governo passerà oltre, e ricorrerà più tardi al Parlamento.

A me sembra che questa confessione, che qualche volta potrà esservi urgenza, che in questo caso si dovrà andare innanzi egualmente, e che sin d'ora il Ministero sarà autorizzato a violare il disposto della legge e domandare poi un *bill d'indennità*; a me pare, dico, che questa confessione dell'onorevole Valerio dimostri essere assai preferibile il sistema che io propongo, cioè che si facciano per decreto reale questi contratti, salvo l'obbligo al Ministero che li approva di renderne conto alla Camera, come si fece in molti altri casi.

L'onorevole Valerio diceva che non potrà succedere che raramente che vi siano codesti casi d'urgenza, perchè quando si tratta delle opere necessarie per il canale, provvede già il diritto di espropriazione per utilità pubblica sono quelle che formano la sostanza del canale, e che per conseguenza questo articolo 21 diventa inutile.

Ciò in ordine alla questione di redazione.

In ordine alla questione principale, cioè al mantenere o no l'obbligo dell'approvazione legislativa, dobbiamo esaminare se essa tragga o no seco gravi inconvenienti, e se non vi sia un altro sistema da preferire; ed ora noi trattiamo invece di quelle che si faranno coi 6 milioni.

Ora queste non essendo ancora contemplate da questa legge, perchè le accenna in massima, ma non dice ancora che si tratti dell'opera A, dell'opera B, dell'opera C: queste opere nuove non avranno il beneficio dell'espropriazione per loro medesime: di modo che

cosa succederà? Succederà che se la società, in seguito alla richiesta del Governo, intraprenderà la formazione di uno di questi canali secondari nei quali si hanno da spendere i tre milioni; se dovrà acquistare terreni per poter aprire questo canale, essa dovrà aspettare la sanzione della legge, oppure bisognerà ricorrere all'alternativa che poneva innanzi lo stesso onorevole Valerio, cioè il Governo farà, e poi verrà domandato un *bill* d'indennità. Ora mi sembra che, tenendo conto di questi inconvenienti, come altresì di ciò che diceva l'onorevole ministro delle finanze, del grave incomodo, della perturbazione che potrebbe nascere quando tutti questi progetti dovessero sempre venire in discussione al Parlamento, si riconoscerà la convenienza di entrare nell'altro sistema che io metto innanzi. Ed ora mai tutta la questione si riduce a vedere se dobbiamo aver questa diffidenza verso il Governo, e spingerla a tal segno da non credere che quando esso approva un contratto, questa sua approvazione non meriti punto una fiducia preventiva. Dico fiducia preventiva, perchè non intendo che qualunque contratto, quando il Governo lo avrà approvato, sfugga al sindacato del Parlamento, io intendo anzi di proporre che ne debba a questo rendere conto.

Finisco con un'ultima osservazione. Due modi noi abbiamo di sindacato su questi contratti e su queste opere: l'uno è quello proposto dalla Commissione, e consiste nello stabilire che, sempre quando si tratti di alcuno di questi acquisti o di queste opere, sia tenuto il Governo di presentare una legge speciale: l'altro modo è quello che si eserciterebbe esaminando il contratto quando il Ministero viene a renderne conto al Parlamento.

Fra questi due modi di sindacato io non esito a dichiarare che nel caso concreto il secondo mi sembra più efficace, perchè il ministro, il quale saprà di dover rendere conto di questi contratti, porrà certamente tutta la cura nello stipularli, affinchè il successivo sindacato del Parlamento non abbia da concretarsi in un biasimo.

Egli è per queste considerazioni che, associandomi ai timori esternati dall'onorevole ministro per le finanze io pregherei la Commissione di ammettere il sistema, che non sia ad ogni nuova opera necessaria una nuova legge, il che produrrebbe incagli gravi, e ne ritarderebbe il beneficio con danno grave delle popolazioni; ma basti invece un decreto reale coll'obbligo di renderne conto al Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Susani ha la parola.

SUSANI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Boggio, siccome io divido pienamente la sua opinione, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Guerrieri ha facoltà di parlare.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole Boggio ha fatto una vera confusione quando ha attribuito qualche peso nella discus-

sione attuale alle osservazioni fatte dal signor ministro delle finanze.

L'argomentazione del ministro mirava semplicemente ad opporre a che colla locuzione usata all'articolo 21 si venisse ad indurre che la Camera volesse richiedere i progetti d'arte.

Questa questione, nella quale ed il ministro e la Commissione ed io abbiamo pienamente concordato, è stata tolta di mezzo.

Ma, ripeto, quelle osservazioni del signor ministro non hanno connessione di sorta con quelle fatte dall'onorevole Boggio. Egli in sostanza vorrebbe che le opere da farsi ed i contratti da stipularsi, per compra di rogge, fontane, ecc., opere che costeranno sei milioni e qualche centinaio di mila franchi, il Governo lo faccia con decreto reale, e lo faccia poi sanzionare dalla Camera. Io invece credo il contrario, e spero che la Commissione vorrà mantenere questa sentenza.

La somma è abbastanza grave, le opere hanno una certa importanza, la difficoltà di questi contratti e la responsabilità sono gravi, per modo che io dico sinceramente che, se fossi ministro, io non vorrei fare questi contratti senza che fossero approvati per legge. Una responsabilità come questa io non la vorrei accettare.

Noi abbiamo sufficiente esperienza in questo genere di affari, perchè non occorra narrare cose succedute, e cose supposte più ancora probabili, per riaffermare con esempi l'avviso che sosteniamo.

L'onorevole Boggio ha voluto dire, che io ho proposto un rimedio peggiore del male, quando ho detto: se si verifica veramente l'urgenza, allora sarà il Governo che verrà a domandare alla Camera una sanatoria. Ma, mio Dio! Questo rimedio non è in questo solo fatto, è in tutti i fatti amministrativi. Io credo che l'urgenza non arriverà mai; in questo genere di lavori si può prevedere molto bene, non è il caso di cose che possano cascare dalle nubi; e quando ciò avvenisse, il Governo, servendosi dei mezzi che gli dà l'organismo costituzionale, può provvedere sulla sua responsabilità, venendo poi alla Camera a domandare la sanatoria del suo operato.

Quanto poi ai lavori che occorre di fare, l'onorevole Boggio non ha letto l'articolo 6 della convenzione, nel quale si dice:

“ Le opere contemplate nel progetto Noè, quelle che a variazione del detto progetto venissero dal Governo sancite o che il Governo e la società d'accordo determinassero di aggiungere, del pari che tutte le altre di cui è menzione nella presente convenzione, e finalmente le occupazioni anche provvisorie, sono fin d'ora dichiarate opere di pubblica utilità. „

Nel progetto del Ministero si diceva: *Che la società godrà rispetto ai terzi dei diritti del demanio.*

Io trovo molto migliore la redazione della Commissione, la quale ha dati tutti i diritti che erano necessari, senza lasciare anche quelli non necessari.

Dunque, quanto a tutte le opere che sono necessarie pel progresso della esecuzione, l'articolo 6 provvede.

Veniamo dunque all'argomento vero di cui si discute. Io vi domando: vuole la Camera dare al Governo la facoltà di fare delle opere e degli acquisti per 6 milioni e qualche centinaia di mila franchi senza la sua approvazione? Questo, secondo me, sarebbe un derogare all'autorità propria della Camera. Ed io lo ripeto una terza volta, specialmente in questo genere di lavori, io non mi assumerei questa responsabilità, se non fossi ministro delle finanze.

GUERRIERI. Io aveva chiesta la parola per una questione di redazione dell'articolo 21, supponendo che il Ministero avesse accettato il principio della Commissione che, tanto i contratti a stabilirsi, quanto le opere nuove fossero approvati per legge. Ma perchè il ministro aveva osservato che l'articolo 21 poteva far credere che anche i progetti di tutte le opere dovessero essere approvati per legge, quindi si potrebbe modificarlo nel senso di restringere più esplicitamente ai contratti la necessità della legge, essendo per le opere provveduto all'articolo 13.

Del resto io non credo che sia esuberante questo articolo 21, perchè l'articolo 14 suonava egualmente anche quando l'articolo 13 non conteneva l'aggiunta della Commissione, e quindi il suo significato non può estendersi a quell'aggiunta.

BOGGIO. Intenderei formulare l'emendamento che poc'anzi ho accennato.

Le osservazioni fatte or ora dal deputato Guerrieri provano, mi pare, la convenienza di cominciare a definire la questione mossa a proposito degli articoli 13 e 14.

Infatti, mentre nella sostanza l'onorevole Guerrieri concorda col deputato Possenti, inquantochè egli pure crede che tanto le opere quanto gli acquisti si dovranno approvare per legge, egli vorrebbe che per i contratti relativi alle opere si provvedesse coll'articolo 13, e per gli acquisti coll'articolo 14, salvo poi a riparlare da capo delle opere all'articolo 21.

Invece io propongo che gli articoli 13 e 14 formino un articolo solo; poi si aggiungerebbe un altro articolo che sarebbe il nuovo 14, e nel quale io vorrei si dicesse che l'approvazione abbia luogo *per decreto reale*. Che se non sarà accolta la mia proposta, si dirà invece *per legge*.

Poscia, all'articolo 21, cancelleremo l'ultimo inciso, perchè diventerebbe superfluo. Dirà adunque il nuovo articolo 14 che tutte queste opere e questi contratti dovranno essere approvati per decreto reale, da sottoporsi quindi alla approvazione del Parlamento.

Se non si approverà quest'ultima parte della proposta potrà invece dirsi che debbano essere approvati per legge.

CAVALLINI. La Commissione unanime persiste nel mantenere che tutti gli acquisti di cavi esistenti, come anche l'apertura di nuovi cavi, non possano altrimenti farsi che per legge.

Io prego a questo riguardo la Camera di osservare che la società può disporre sugli 80 milioni, di cui al-

l'articolo 15, di 6 milioni e 700 mila lire; faccio osservare altresì che vi sono degli acquedotti, i quali probabilmente verranno acquistati dalla società dietro richiesta del Governo (perchè mi risulta che alcune delle trattative sono condotte al punto tale che nulla ormai più rimane al loro compimento), e che costeranno alle finanze qualche milione, oltre la quantità d'acqua, che sarà necessario garantire in perpetuo ai venditori.

Ora io domando se, trattandosi di spesa di tanta importanza, non tanto per la somma in danaro a pagarsi ai proprietari di questi canali, quanto, e specialmente, per la quantità d'acqua, ed in vista anche dei precedenti che abbiamo nell'acquisto, non dirò del gran Roggione di Sartirana, nè di quello di Casanova, ma di altri di ben minore importanza, non è mestieri l'assoggettare ad una maggiore garanzia tali acquisti col prescrivere che debbano essere approvati dal Parlamento.

La Commissione ne fa una questione di massima ogni qual volta si tratta di aprire nuovi cavi o far acquisto di nuovi; ella vuole che debba pronunciare il Parlamento, ed essa non può astenersi dall'osservare che sia il signor ministro di finanze, che il suo collega il ministro di agricoltura e commercio, hanno nel seno della medesima dichiarato replicatamente che non solo accettavano l'aggiunta, ma la *volevano*, perchè essi desideravano di vedere diminuita, per quanto fosse possibile, la loro responsabilità, trattandosi appunto di opere che sarebbero costate somme ingenti. Aggiungerò che l'urgenza tanto decantata dal deputato Boggio assolutamente non può aver luogo, perchè, o si tratta di nuovi acquedotti ad aprirsi per diramare e raccogliere acqua, ed è manifesto che la società dovrà prevederli molto tempo prima del tempo in cui dovranno essere costrutti se le sta a cuore di smaltire l'acqua, o si tratta di fare acquisto da privati di cavi già esistenti, e ognuno vede che l'urgenza in questo caso non potrebbe neppure verificarsi mai.

L'urgenza avrebbe potuto manifestarsi per le opere accessorie al nuovo canale, perchè queste non potrebbero prevedersi, non potendosi prevedere i fatti improvvisi che esigono pronta riparazione; ma dal momento in cui la Commissione consente di depennare dall'articolo 13 queste parole: " come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale, „ le ragioni di urgenza non sussistono più in alcun modo.

La Commissione persiste pertanto nel richiedere che e l'acquisto dei canali già esistenti e l'apertura dei nuovi deve essere approvato per legge.

BOGGIO. Persistendo la Commissione nel respingere in modo così risoluto l'emendamento, ed il ministro avendo per sentimento di delicatezza, che io sono il primo a lodare, dichiarato che se ne rimette alla Camera, io non insisto più sulla mia proposta in quanto riguarda il decreto o la legge. Insisto però sulla riforma di redazione che ho suggerita. Solamente, a giustificazione della proposta che ritiro, ma che non vorrei scendesse nella tomba sotto il peso di tante accuse, quante le videro lanciate dai miei amici Valerio e Cavallini, farò

1ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

questa sola osservazione, che sono sei milioni che si smizzeranno in una quantità considerevole di contratti, perchè sono parecchi e parecchi i canali da acquistare, e saranno parecchie e parecchie le opere da formare. Dimodochè noi dovremo poi occuparci di molti piccoli contratti. Ce ne occuperemo come potremo, compatibilmente coi lavori più importanti che assorbiranno l'attenzione della Camera.

Data questa spiegazione, io modifico la mia proposta in questo senso, che dove sta scritto *decreto* si sostituisca la parola *legge*, e che si semplifichi la redazione dei tre articoli 13, 14 e 21 nel modo che ho poc'anzi indicato.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento del deputato Boggio si riduce a questo, nel fare cioè degli articoli 13 e 14 un solo articolo, togliendo dall'articolo 13 l'alinea che dice: *Queste opere dovranno essere approvate per legge.*

Voci. Bene! bene!

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna difficoltà, resterà così stabilito.

BOGGIO. Ora proporrei che dall'articolo 21 si sopprimessero le parole: *i quali dovranno essere approvati per legge.*

PRESIDENTE. È una conseguenza necessaria, e sarà anche questo stabilito.

“ Art. 22. Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente, e di farle collaudare prima che siano poste in servizio. ”

BOGGIO. Qui io debbo pregare il Governo e la Camera ad accettare una modificazione che è di forma, e che tende ad assicurare l'esecuzione di ciò che l'articolo 22 promette.

Quest'articolo statuisce che il Governo si riserva il diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere, e di farle collaudare. Qui si dice che si riserva il diritto; ma io vorrei che a vece di diritto fosse un dovere; mi pare che è nell'interesse generale che ciò si faccia, e perciò proporrei che l'articolo fosse così espresso:

“ Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare la buona esecuzione delle opere menzionate nell'articolo precedente, e le farà collaudare prima che siano poste in esercizio. ”

Poi farei un'aggiunta in questi termini:

“ Entro l'anno dall'iniziato esercizio, il Governo farà procedere alla collaudazione generale delle opere. ”

CAVALLINI. Ho domandata la parola per una questione d'ordine. Domando scusa alla Camera se ho lasciato inoltrare la discussione sull'articolo 22 perchè prima di prendere la parola ho creduto mio debito di consultare i miei colleghi della Commissione per conoscere se essi permettevano che io parlassi anche a loro nome, e frattanto si lesse l'articolo 22.

Io osservava adunque ai miei colleghi della Commissione che in seguito alla nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Boggio ed accettata dalla Camera, conveniva cancellare dall'articolo 21 le parole che si

leggono alla fine del medesimo, cioè come pure i contratti per acquisti fatti a di lui richiesta, perchè in caso diverso la disposizione di tale articolo suonerebbe così, cioè che pei contratti a farsi per acquisti, basta che la società ottenga l'approvazione del Governo, mentre gli articoli 13 e 14 stabiliscono che non altrimenti detti acquisti possano farsi che mediante legge.

PRESIDENTE. Se non c'è difficoltà si cancelleranno dall'articolo 21 quelle parole: *Come pure i contratti fatti per acquisti fatti a di lui richiesta.*

VALERIO. Domando la parola sull'articolo 22.

Io vorrei pregare l'onorevole Boggio a notare che qui si tratta d'una convenzione fra il Governo e l'impresa: non si tratta di fissare al Governo le norme d'amministrazione che egli deve osservare nel far collaudare.

Ciò sta nelle norme generali d'amministrazione, e non è il caso di scrivere ciò nella convenzione fra il Governo e la società.

Bisogna qui scrivere soltanto le riserve di diritto, quanto alle riserve di fatto non è qui la loro sede.

Prego quindi il deputato Boggio, se crede, a voler desistere.

BOGGIO. Io aderirei volentieri al desiderio del mio amico l'onorevole Valerio, ma siccome ho l'abitudine di andare subito al nodo delle questioni, dirò che, se propongo all'articolo 22 questa redazione, è perchè, quantunque ora si discuta l'articolo 22, io comincio a pensare all'articolo 33 sul quale probabilmente vi sarà, come già annunziai, una seria discussione; e sarà allora necessario che sia già stabilito all'articolo 22 quest'obbligo perchè all'articolo 33 intendo di proporre una variante alla redazione della Commissione della collaudazione.

All'articolo 33 là dove dice: *opere esistenti*, proporrò che si dica: *opere riconosciute e collaudate dal Governo.*

Ora non avrebbe senso questa variante qualora non vi fosse per il Governo l'obbligo del collaudo.

Questa è la ragione per la quale ho fatto la mia mozione all'articolo 22.

Questa ragione che ho subito, immediatamente, con tutta franchezza addotta, mi sdebiterò verso l'amico mio Valerio se insisto, imperocchè ciò faccio non per l'importanza ch'io dia a ciò che sta scritto nell'articolo 22, ma per la relazione che ciò ha coll'articolo 33.

Bensi, per agevolare la discussione, io ridurrò la mia proposta a questo, che si faccia per ora una riserva; cioè nulla per ora si decida sullo articolo 22: quando poi avremo discusso l'articolo 33, vedremo se si abbia a fare quest'aggiunta all'articolo 22, perchè se si accoglie la mia proposta, all'articolo 33 sarà necessaria l'aggiunta all'articolo 22; se la mia proposta è respinta, cadendo il principale, non mi lagnerò se cada anche l'accessorio.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si sospenderà la discussione su quest'articolo 22.

Procederemo all'articolo 23.

“ Art. 23. È pure riservato al Governo il diritto di vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione, come di sindacare la gestione della società nella parte economica. ”

CAVALLINI. In vece di dire: *è pure riservata*, proporrei si dicesse: *spetta pure al Governo*.

PRESIDENTE. È molto meglio.

Allora si dirà: *spetta pure al Governo il diritto di vegliare al lodevole esercizio, ecc.*

SUSANI. Desidererei di sapere dalla Commissione quali sieno le ragioni che possono averla indotta a modificare la dizione dell'articolo 23, menomando, a mio avviso, la facoltà dell'intervento dello Stato a limitare le spese della società che si riputassero soverchie.

Credo che sarebbe bene di pigliare qualche garanzia in questo senso.

Il Governo, in tesi generale, per la riduzione proposta attualmente, potrà sindacare la gestione della società nella parte economica, ma non potrà, a mio avviso, dirle: voi pagate troppo i tali impieghi, voi avete un numero soverchio d'impiegati.

CAVALLINI. Domando la parola.

SUSANI. Desidererei che questa cosa fosse ben chiarita, perchè, altrimenti, potrebbe anche essere un'ottima speculazione quella d'impianare un'amministrazione che somigliasse a quella dei Ministeri dello Stato, ed in questo caso si spenderebbe il triplo di quanto faccia veramente bisogno.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. La Commissione è perfettamente d'accordo coll'onorevole Susani, ed appunto perchè è d'accordo con lui, spera che egli vorrà accettare la soppressione da lei proposta, avvegnachè le parole: " onde ridurre equamente, ove d'uopo, quelle spese che risultassero eccessive, „ evidentemente hanno una limitazione; non contemplan cioè che l'eccesso delle spese, e parrebbe quasi che il sindacato del Governo non dovesse riferirsi ad altro che a riconoscere se le spese siano eccessive o no.

Invece la Commissione è d'avviso che siffatto controllo debba estendersi molto più in là. Il Governo, dove crede che abbia il diritto e l'obbligo d'intervenire, là la mano di esso deve farsi immediatamente sentire.

E tanto più la Commissione s'indusse perciò ad adottare questa soppressione, inquantochè ella ha posto mente che vi sono varii enti morali, cioè varii comuni, varii stabilimenti pubblici i quali, in seguito all'invito del Governo, si sono indotti a sottoscrivere in tante obbligazioni per 6 o 7 milioni.

La Giunta ha ritenuto che dal momento in cui, secondo la legislazione vigente, questi corpi morali sono più o meno sotto la tutela del Governo, ragione volesse che in occasione di questa legge si pensasse anche, nel miglior modo che fosse possibile (senza che lo Stato fosse direttamente obbligato) a costringere il Governo ad esercitare una sorveglianza anche rapporto a queste obbligazioni possedute dai detti corpi morali; ed egli è per ciò che essa, nell'intendimento non già di restringere, ma di allargare il sindacato di cui nell'articolo 23 stimò conveniente di proporre la soppressione della quale si tratta.

SUSANI. Sono ben lieto d'aver dato occasione a queste spiegazioni, le quali, restando nel resoconto come

commento utile del significato di quest'articolo, toglieranno ogni dubbio sull'alto diritto che si riserva il Governo di sindacare minutamente le azioni di questa società; quindi m'accontento di questa spiegazione e non faccio nessuna proposta.

PRESIDENTE. " Art. 24. Verrà formato da commissari del Governo in contraddittorio della società, un particolareggiato inventario dei singoli oggetti della concessione, immediatamente dopo che la società ne avrà intrapreso l'esercizio, per constatare la consistenza materiale e le ragioni dei medesimi.

" Art. 25. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 saranno sostenute dalla società. „

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

VALERIO. Vorrei pregare la Commissione a dirmi in qual parte del capitale entreranno le spese contemplate in quest'articolo 25. Io non intendo bene, la società non ha che gli ottanta milioni; non è quindi necessario di dire...

POSSENTI, relatore. Sono spese d'esercizio e non del capitale.

VALERIO. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 sono tutte spese che precedono l'esercizio. L'articolo 22 è per la sorveglianza e la collaudazione nelle opere; l'articolo 23 è per la vigilanza; e l'articolo 24 per l'inventario che si deve far subito appena si consegnano i canali. Desidererei quindi che la Commissione facesse una dichiarazione la quale escludesse il dubbio che da quest'articolo ne potesse venire un ampliamento nel capitale assegnato alla società, e guarentito dallo Stato.

POSSENTI, relatore. La prego di osservare che l'esercizio comincia addirittura col principio dell'anno 1863, coll'esercizio dei canali demaniali. Ci sarà dunque un introito, e su questo vengono portate queste spese.

VALERIO. Mi accontento di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. " Art. 26. La società sarà risponsale della conservazione degli oggetti della concessione, colle ragioni ad essi inerenti, nei modi e termini e nelle forme risultanti dall'inventario.

" Essa dovrà a termine della concessione rimetterli al Governo in istato di lodevole conservazione materiale e giuridica. „

SUSANI. Desidererei sapere dalla Commissione quale garanzia rimane al Governo sull'esecuzione di questo patto per cui la società allo scorrere dei 50 anni di concessione è tenuta a dare al Governo in lodevole stato di manutenzione i canali che essa oggi da lui riceve.

Mi pare, se non erro, che questo articolo sia stato copiato da analoghe disposizioni che si fanno per strade ferrate, ma faccio riflettere che ciò che là ha un valor reale qui punto non lo ha, perchè nelle concessioni di strade ferrate le società rimangono proprietarie di tutto il materiale mobile, di tutti gli attrezzi, di tutte le officine, tutte cose che rappresentano in generale un valore abbastanza considerevole perchè sia egli garante di

1ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

quella clausola che impone la consegna in lodevole stato. Qui invece; s'io non erro, quando avvenisse che sulla fine dei 50 anni la società trascurasse la manutenzione, lasciando deperire le opere, in verità io non vedo quale garanzia abbia lo stato. Quindi, o che la Commissione mi dà qualche spiegazione in proposito, o evidentemente dovremo proporre qualche cautela, come, ad esempio, che nell'ultimo decennio si dovesse metter da banda una quota-parte dei prodotti come fondo di riserva. Attendo qualche spiegazione in proposito.

POSSENTI, relatore. Risponderò all'onorevole Susani prima di tutto che il sindacato e la sorveglianza, espressi in termini estesissimi come sono, sono già una garanzia per il Governo che queste opere saranno ben riparate e ben mantenute. Più, a termini dell'articolo 33, nel liquidare i conti di esercizio fra la società ed il Governo, si deve pure tener conto appunto delle spese di manutenzione; perciò la società non ha interesse a diminuire queste spese inquantochè vengono alla medesima accreditate.

Dunque, oltre la sorveglianza del Governo e l'indifferente interesse della società, non vedo un interesse, non vedo ragione per cui si possa esigere un'altra garanzia.

SUSANI. Prego allora il signor relatore a volermi dire per quale ragione siasi introdotto l'articolo 26. Se la facoltà riservata al Governo in senso lato di sindacare l'esercizio della società, se la facoltà inserita nell'articolo 33 di tener conto delle spese di manutenzione può far sì che la società non abbia interesse a scemare queste spese di manutenzione, parmi che l'articolo 26 sarebbe inutile, chè, se vi ha ragione di mantenere l'articolo 26, non istanno nella loro pienezza le osservazioni esposte dall'onorevole relatore; e se queste stanno nella loro pienezza, come io sarei portato a credere, in tal caso parrebbe inutile l'articolo 26, perchè se il sindacato del Governo basta a tutelare la manutenzione, è inutile prendere altre precauzioni.

Signori, se si mantiene l'articolo 26 potrebbe sembrare che il sindacato del Governo si ritenesse illusorio, e ciò che è illusorio in generale è anche dannoso.

CAVALLINI. Qui si tratta di due cose distinte l'una dall'altra.

L'articolo 26 stabilisce l'obbligo per la società di rimettere al fine della convenzione le cose nello stato in cui si trovavano al principio della medesima; invece gli articoli antecedenti non parlano che del modo di gestione; quindi un articolo non ha che fare coll'altro. Quando fosse soppresso l'articolo 26 potrebbe nascere dubbio se la società sia o no tenuta di rimettere, al fine della concessione, le cose nel pristino stato, ed, occorrendo, se sia o no obbligata a indennizzare il Governo nel caso di deterioramenti.

Dunque, ben vede l'onorevole Susani che l'articolo 26 è necessario.

PRESIDENTE. Prego il deputato Cavallini d'avvertire che il deputato Susani non propone la cancellazione del-

l'articolo 26; domanda invece una garanzia relativa alla prima parte.

CAVALLINI. È appunto stabilito nel primo alinea che la società è responsabile.

SUSANI. Prego l'onorevole Cavallini a considerare che sarebbe pienamente giusto tutto ciò che egli dice, quando in luogo della società vi fosse un ente che sopravvivesse alla scadenza della concessione; sarebbe tale, per esempio, lo stato di un privato facoltoso col quale si fosse contrattato, ma la società per la natura sua medesima scade collo scadere della concessione. All'atto in cui la concessione è scaduta, quale garanzia resta in mano del Governo per l'adempimento del prescritto dall'articolo 26? La società non ci è più; di che cosa volete che essa sia responsabile? Quindi io vi domando che sia provveduto a che nell'ultimo decennio si faccia un fondo di riserva per garantire l'esecuzione di questo contratto, altrimenti avverrà che, scaduta la concessione, resterà un obbligo scritto qui verso una persona che più non avrà esistenza; imperocchè, ammortizzate le azioni, ammortizzate, come si devono ammortizzare, le obbligazioni, non avrete più che dell'aria da stringere.

SELLA, ministro per le finanze. Mi sembra che lavori di questo genere non si possano fare tutti in un momento; dall'epoca che l'amministrazione ha l'incarico di vegliare a che tutti i canali siano tenuti in un modo lodevole, e lodevolmente esercitati, dal momento che l'amministrazione impone l'onere alla società di rimettere questi canali in istato non men buono di quello che erano dapprima, è evidente che, prima che giunga l'ultimo giorno in cui la società cessa di esistere, l'amministrazione dà le sue disposizioni in modo che questi lavori siano veramente fatti; e quando non si eseguiscano in modo da avere le necessarie guarentigie, io credo che, sebbene la società muoia, quando saranno trascorsi 50 anni dal tempo in cui fu creata, vi saranno ancora degli interessi da liquidare, dei crediti da esaurire. Per tal guisa rimarranno sempre dei mezzi d'azione anche dopo i cinquanta anni.

CAVALLINI. Io osservo che o si tratta di deterioramenti avvenuti nell'ultimo anno della concessione ed allora il Governo può, ricorrendo al diritto comune, mettersi in posizione da porsi al riparo da qualunque siasi eventualità; o si parla di deterioramenti avvenuti negli anni antecedenti, ed in forza appunto del diritto di sorveglianza e di sindacato che ha, a termini dell'articolo 23, può egualmente ricorrere a tutti i mezzi che sarà per ravvisare opportuni e necessari a che la società alla fine della concessione si trovi in grado da poter con effetto indennizzare lo Stato. Niente osta, per esempio, che, quando la società non presentasse veruna garanzia, il Governo, ricorrendo ai tribunali, ottenga che parte dei frutti dell'acqua venga sequestrata.

Aggiungerò infine che un'altra cautela si trova nell'articolo 43, laddove è detto:

“ Nel capitolato di esecuzione della presente convenzione verranno precisate tutte le condizioni e cautele che saranno del caso per dare sviluppo e mettere in ar-

monia le condizioni essenziali della concessione, e per garantire nel miglior modo i reciproci interessi dello Stato e della società.

Consideri l'onorevole Susani quanta ampia facoltà si dia con questo articolo al Governo, metta in armonia queste disposizioni con quelle dell'articolo 27, e vedrà che lo Stato è bastantemente garantito.

SUSANI. Domando la parola.

Quando l'onorevole ministro di agricoltura e commercio mi dia qualche affidamento che nella compilazione del capitolato di cui all'articolo 43 si avrà cura di formare un fondo di riserva per parare alle eventualità delle quali io ho fatto cenno, io desisterò da qualunque proposta, perchè confido che il ministro vi provvederà effettivamente, e con queste riserve mi acquetterò alle ultime osservazioni dell'onorevole Cavallini.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Io non posso assumere impegno nel senso voluto dall'onorevole Susani. Come diceva benissimo l'onorevole Cavallini, la malleveria sta nella riserva che si è fatta al Governo di invigilare. . .

SUSANI. Non è questa la questione.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. No. Forse non ho udito chiaramente.

SUSANI. L'articolo 43 stabilisce che il Ministero farà un capitolato per regolare l'esecuzione della presente convenzione, nel quale verranno precisate le condizioni, cautele, ecc. L'onorevole Cavallini mi faceva assai giustamente osservare che in questo capitolato si potrà provvedere anche al caso da me avvertito.

Ora io dico, che siccome questo capitolato deve farsi dal ministro di agricoltura e commercio, quando egli mi assicuri che in esso sarà provveduto anche alla evenienza alla quale io alludevo, mi asterrò dal fare su di ciò una formale proposta.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. E appunto io dichiarava che non posso assumermi l'obbligo di provvedere con lo stabilimento di un fondo di riserva: il Ministero provvederà, ma non può prendere impegno circa il modo di provvedere. La legge approvata dalla Camera dà questa facoltà al ministro di agricoltura e commercio; egli ne userà in quel modo che crederà più utile allo Stato, senza che sin d'ora dichiararsi che ciò sarà collo stabilire un fondo di riserva.

PRESIDENTE. Il deputato Guerrieri ha facoltà di parlare.

GUERRIERI. Le cose dette dall'onorevole Cavallini mi dispensano dall'aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. Allora, se il deputato Susani non insiste più oltre, si procede all'articolo 27.

« Art. 27. La società è messa a luogo e vece del demanio per provvedere alla conservazione degli oggetti della concessione.

« A questo fine viene estesa in favore della società l'osservanza degli analoghi regolamenti vigenti.

« Art. 28. Il prezzo d'affitto in denaro dell'acqua, non che quello delle concessioni, di cui all'articolo 11,

di cui potrà disporre la società, verrà determinato dal Governo, sentita la società, approssimativamente in base all'adeguato dei prezzi correnti.

« La società non potrà variarlo senza l'approvazione del Governo. »

MARCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARCHETTI. Quando si discuteva l'articolo 11 si venne a concludere sulla relazione che il medesimo aveva coll'articolo 23, che si sarebbero riprese le osservazioni che si formavano prima.

Ora, in seguito a quella discussione, io mi permetto di osservare alla Commissione che, nonostante l'aggiunta da essa fatta in quest'articolo colle parole: *non che quello delle concessioni di cui all'articolo 11*, non si trovano previsti gli opifici che ora non sussistono e che venissero costrutti per l'avvenire.

Quindi io credo utile, nell'interesse del Governo, della società e degli utenti, che si aggiunga una spiegazione la quale esprima che il prezzo della forza motrice, non solo per gli edifici ora esistenti, ma per quelli che verranno dopo, sarà regolato dal Governo, sentita la società.

Come diceva sin d'allora, mi pare che, dopo le parole: *il prezzo d'affitto in danaro dell'acqua*, si dovrebbe aggiungere: *d'irrigazione e della forza motrice*.

Prego la Commissione di vedere se nulla osti a questo emendamento.

Quando sarà deciso su questa parte, farò un'altra osservazione, per la quale mi riservo di prendere la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

POSSENTI, relatore. Pare alla Commissione che qui siano compresi tutti i contratti possibili, tanto di edifici e d'irrigazioni esistenti come di edifici od irrigazioni nuove; esso dice infatti: *il prezzo di affitto dell'acqua*, prezzo che comprende tutti gli usi della stessa acqua; non vedo quindi ragione per cui non si possa ammettere che siano compresi anche i nuovi edifici; e difatti non può aver luogo un nuovo edificio se non si fa un contratto d'acqua; bisogna che vi sieno tutte le condizioni perchè l'edificio possa essere impiantato; dunque anche i nuovi sono compresi necessariamente nel contratto; questa difficoltà la Commissione non la vede.

MARCHETTI. Non mi sarò forse sufficientemente spiegato, ma io ritengo ancora, malgrado le osservazioni del signor relatore che, siccome la locuzione si limita alle concessioni di cui all'articolo 11, e siccome l'articolo 11 comprende gli stabilimenti industriali esistenti, così si potrà poi dubitare se sia anche applicabile questa denominazione agli edifici che ora non esistono; il mio emendamento consiste nel modificare l'articolo nel seguente modo:

« Il prezzo d'affitto in danaro dell'acqua d'irrigazione o della sua forza motrice, di cui potrà disporre la società, verrà determinato dal Governo, » ecc.

POSSENTI, relatore. Io propongo semplicemente di

1ª TORNATA DEL 29 LUGLIO

dire: " il prezzo del fitto in danaro dell'acqua, anche come forza motrice. „

MARCHETTI. Non sarà più necessario di dire anche quello della concessione dell'articolo 11?

PRESIDENTE. Ma s'intende.

BOGGIO. Vorrei pregare la Commissione a consentire alla cancellazione delle parole: *di cui potrà disporre la società*, e adduco brevissimamente il motivo della mia proposta.

Vi sono alcuni i quali hanno manifestato timore, certamente infondato, che vi possa essere una specie di parzialità per parte della società nella distribuzione dell'acqua, che cioè potesse concederla capricciosamente ad ognuno e negarla ad altri.

Questo timore io lo ritengo infondato, ma tuttavia, per abbondare in questo senso, ed anche per dare un certo maggiore affidamento che tutta l'acqua di cui si possa disporre sarà concessa a chiunque ne abbisogni senza parzialità e distinzione, io proporrei di cancellare quelle parole: *di cui potrà disporre la società*.

POSSENTI, relatore. Accettiamo.

MICHELINI. Mi sembra che nelle leggi disdicano gli avverbi, i quali hanno sempre un non so che d'indefinito, che non istà bene nel linguaggio legislativo; vorrei quindi vederli tutti cancellati.

Ma vorrei soprattutto fosse cancellato da questo articolo l'avverbio *approssimativamente*, il quale lascia, in chi deve eseguire la legge, un arbitrio che noi legislatori non dobbiamo volere.

Dopo l'inviso avverbio vengono queste parole: " in base all'adeguato dei prezzi correnti. „

In base è locuzione viziosa, importata dalla Lombardia, dove era adoperata dall'autorità austriaca. Che l'empia Austria tentasse di viziare ed imbarbarire la dolce nostra favella, sta bene; ma noi non dobbiamo seguirne l'esempio, perchè non dobbiamo dimenticare che la lingua è parte essentialissima di nazionalità.

Non mi garba poi, credo non garbi a molti altri la frase: *all'adeguato*.

Laonde io propongo di terminare il primo capoverso di quest'articolo 28 così: "... verrà determinato dal Governo, sentita la società, prendendo per norma la media dei prezzi correnti. „

ARA. Sono lieto di essere d'accordo coll'onorevole mio amico Michelini circa l'impressione cattiva degli avverbi, e massime di quello *approssimativamente*. Dimodochè io non farò che appoggiare la proposta dell'onorevole Michelini, e come ha già sviluppato le ragioni, per le quali m'induco ad appoggiare questa proposta io mi astengo dal fare altre osservazioni.

SELLA, ministro per le finanze. Io non prenderò parte alla questione di lingua che viene ora elevata, ma mi limiterò solo al senso sostanziale compreso nel vocabolo *approssimativamente*.

Non occorre che dichiararsi se io sia amico o nemico degli avverbi; ma ben conviene che io faccia notare la differenza che esiste tra le due locuzioni.

Nell'un caso, in quello, cioè, della soppressione, si

verrebbe a stabilire che il prezzo di affitto sarà eguale alla media del prezzo attuale; nell'altro che sarà calcolato approssimativamente sulla norma dei prezzi attuali. Quindi per l'una delle due locuzioni viene ammessa alcuna latitudine, e non già per l'altra.

Ora il Governo non può assolutamente escludere una tale latitudine per la considerazione che i prezzi attuali furono determinati dai contratti preesistenti. È tutta una storia quella dei prezzi attuali; vi hanno delle concessioni gratuite, se ne danno altre a prezzo veramente minimo; imperocchè tutta questa proprietà dei canali demaniali è venuta allo Stato per una certa serie di cessioni. Vi è ogni sorta di prezzi, di modo che la media dei prezzi attuali non rappresenta il vero valore dell'acqua, ma è una specie di risultamento storico...

ARA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze... per il che evidentemente le finanze, e quindi anche la società, non possono accettare questo limite di prender per base dei prezzi dell'acqua la media dei prezzi attuali. È evidente che questa deve essere la norma; ciò converrà tanto al Governo, quanto alla società, imperocchè, per invogliare molti ad inaffiare i terreni, converrà che dapprima il prezzo sia tenuto basso; ma poi occorrerà che l'acqua sia venduta ad un prezzo maggiore, in guisa che le finanze specialmente siano messe in grado di rifarsi di questa guarentigia del sei per cento, la quale, evidentemente, nei primi anni darà luogo a passività di qualche momento.

Per conseguenza il Ministero d'accordo colla Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini sulla parte che propone la soppressione della parola *approssimativamente*.

POSSENTI, relatore. La Commissione non potrebbe accettare di togliere questa parola per la circostanza che, quantunque vi fosse anche la possibilità di fare una media esatta dei prezzi correnti, secondo che le acque si distribuissero ad un fondo piuttosto che ad un altro, dovranno aversi dei riguardi speciali a quel fondo a cui la si distribuisce, o farsi pagare di più o di meno siccome importerà la sua specialità.

Ecco il perchè deve stare la parola *in base*, nel senso che si usa dai più, e la parola *approssimativamente*, poichè non è in via assoluta che si può formare una media per determinare i singoli prezzi.

ARA. Io sono dell'opinione dell'onorevole signor ministro che non si possa stabilire una media sui prezzi attuali, se si vuole tener conto dei bocchetti di concessione perpetua; io so che attualmente per le concessioni perpetue che datano da antichissimo tempo, certamente, se si volessero stabilire i prezzi da quelle epoche a questa parte, e fare una media sola, starebbe il ragionamento fatto dall'onorevole ministro delle finanze; ma io credo che, quando si parla di media di prezzi correnti, si parla di prezzi non già stabiliti pei bocchetti perpetui, ma per convenzioni temporarie.

Ora, messa la questione su questo terreno, non regge l'osservazione fatta dall'onorevole relatore della Com-

missione, che questa media non si possa stabilire perchè sono diversi i punti; quando si parla di media di prezzi, la media si fa in ragione dei prezzi correnti nei diversi punti.

Certamente se in un dato sito attualmente vi è il pagamento di un modulo in ragione di un tanto, questo stabilirà il sistema da prendersi per stabilire quella media dei prezzi correnti nello stesso punto.

Ora, premesse queste osservazioni per appoggiare la proposta del mio amico Michelini, per togliere il vocabolo *approssimativamente*, io mi permetto di proporre un'aggiunta a quest'articolo in via di sola spiegazione.

Credo che quando si è parlato di prezzi correnti la Commissione avesse intenzione di stabilire i prezzi correnti *demaniali*, ma non i prezzi di qualche concessione d'acqua privata.

Partendo da questa base, che io credo sia la giusta, che cioè la Commissione quando ha detto: *in base all'adequato dei prezzi correnti*, avesse in vista i prezzi demaniali correnti e non i prezzi privati...

VALERIO. Domando la parola per proporre un emendamento.

ARA... perchè sarebbe impossibile di poter stabilire quest'adequato dei prezzi di tutti i proprietari d'acque private, io propongo che vi si faccia una spiegazione, perchè ritengo che questo sia nell'intenzione della Commissione.

Mentr'io pertanto appoggio la proposta fatta dall'onorevole Michelini, proporrei si aggiungesse, là dove dice: *prezzi correnti*, la parola *demaniali*, dicendo *prezzi demaniali correnti*.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Ho capito l'intimo ed ultimo senso della proposta Michelini appena fu fatta, e per ciò appunto aveva presentato un altro emendamento. Le ultime parole dell'onorevole Ara hanno, a mio avviso, ampiamente dimostrato come io mi apponeva esattamente nella interpretazione da me data alla proposta Michelini.

Si vuole insomma nelle attuali condizioni, ora che si tratta di un'impresa fatta coi denari dello Stato e che deve entrare nel commercio pubblico, si vuole, dico, mantenere qualche cosa dei privilegi che si possono essere finora goduti più o meno dagli uni o dagli altri.

Io mi oppongo assolutamente, recisamente a questo sistema. L'acqua di questo canale diventa una proprietà dello Stato, esercita per mezzo d'una società; l'interesse dello Stato e della società è di fare che quest'acqua si venda. Nè lo Stato, nè la società vorranno pretendere al di là di quello che effettivamente rappresenta il suo valore.

Perchè gli utenti dovranno aver l'acqua a prezzi minori di quello che veramente costa?

Io quindi propongo la soppressione delle parole: *approssimativamente in base all'adequato dei prezzi correnti*.

Io ritengo che l'articolo 28 stia meglio scritto con queste sole parole: *il prezzo d'affitto in denaro dell'acqua,*

nonchè quello ecc., verrà determinato dal Governo, sentita la società.

È già molto che s'introduca quella grande limitazione all'esercizio della società, per cui si assegna al ministro delle finanze di fissare il prezzo dell'acqua, sentita solo la società.

Con questa disposizione si dà ampia soddisfazione a quelli che vedono nell'acqua un oggetto, dirò, di prima necessità, e si preoccupano di limitare esagerate pretese che la società potesse elevare. Ma volere poi che si consacri nella legge per 50 anni all'avvenire dei privilegi che sono esistiti or qua, or là; volere che si mantenga lo stato attuale, che si stabilisca che il valore dell'acqua non cresca che in una certa misura, non esito a dire essere cosa assolutamente contraria ai principii che ho sempre sentito professare dall'onorevole Michelini, e che spero continuerà a difendere contro ogni maniera di protezionismo o di privilegio.

MARCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Marchetti ha facoltà di parlare.

MARCHETTI. Io sono di più facile accontentatura dei due ultimi oratori.

Per parte degli onorevoli Michelini ed Ara si voleva fissare addirittura una media, all'opposto l'onorevole Valerio vorrebbe togliere persino l'idea di porre una base pei prezzi.

SUSANI. Domando la parola.

VALERIO. Domando la parola.

MARCHETTI. Io invece accetterei l'articolo come è, ma coll'aggiunta di cui fece cenno l'onorevole Ara, che si esprima cioè di qual prezzo si voglia parlare, perchè prezzi d'acqua ve ne saranno di varie qualità. Ora qui noi siamo pel prezzo delle acque che spettano ad un proprietario, cioè al Governo, il quale ha due corrispettivi, uno sta nel prezzo dell'acqua, l'altro negli emolumenti che introita sopra i moltiplicati capitali imponibili.

Parmi quindi che possa essere stata anche idea della Commissione e del Governo di riferirsi ai prezzi delle acque demaniali. Ma bisogna anche fare un'altra osservazione. Quando abbiamo aggiunta a quest'articolo anche l'ispezione del Governo nel prezzo della forza motrice, noi abbiamo tacitamente riconosciuta l'opportunità di dare una spiegazione.

Ognuno sa che la forza motrice può valere 1 o 1000, secondochè l'acqua si utilizza ancora una o due volte in una o due diverse maniere, oppure va perduta.

Quindi si deve mettere una base di massima sufficientemente chiara, sia pel Governo che per la società, non già perchè io tema che il Governo voglia permettere che il prezzo dell'acqua sia esorbitante, ma solo per appianare la via al Governo ne'suoi rapporti colla società.

Quando l'articolo accennerà i punti da cui devono desumersi gli elementi per formare il prezzo sarà più facile al Governo di conciliare l'interesse suo con quello dell'agricoltura.

Quindi proporrei che si aggiungesse in fine del primo

alinea i prezzi correnti delle acque demaniali e secondo le località e le circostanze.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. La Commissione è d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze nel mantenere l'articolo nei primitivi termini in cui fu proposto; solo per dare una prova di deferenza all'onorevole deputato Michelini, il quale, mi permetta di dirlo, è maestro. . .

RICCIARDI. Domando la parola.

CAVALLINI. . . sempre quando si tratti di dicitura, accetterebbe che, invece di dire *approssimativamente in base all'adeguato*, si dicesse *approssimativamente a norma dell'adeguato o della media*.

E qui osservo che la Commissione modificò il meno che fosse possibile le parole della convenzione, appunto perchè si trattava di una convenzione, i cui termini erano già stati soggetto di una discussione tra il Governo e la società, ed è perciò che andò a rilento nel variare le diverse parole della convenzione, nella quale veramente si rinvengono vocabili non molto usati. Sua principale sollecitudine fu di ben osservare se il concetto espresso nei diversi articoli apparisse chiaro e raggiungesse il fine pel quale la legge è proposta.

Del resto, parliamoci, chiaro: se si vuole proporre una modificazione di sostanza all'articolo 28, la Commissione dichiara che non l'ammette, perchè, qual è lo scopo di questa legge? Da una parte si vuole smaltire tutta l'acqua la quale si potrà derivare dal Po, dall'altra si vuole ritrarre naturalmente il maggior prezzo conseguibile. E ciò è ben evidente, perchè si tratta di far concorrere lo Stato in una spesa certamente di non poco riguardo, qual è la garanzia del 6 %; ma siccome pur troppo coloro che attendono la derivazione di quest'acqua per irrigare i loro fondi si allarmano in certo modo all'idea dell'elevatezza del prezzo che sia per determinarsi dalla società, così alla Commissione appare molto ragionevole l'inserzione di queste parole: *approssimativamente in base all'adeguato dei prezzi correnti*, perchè producono un grande effetto morale, quello cioè di tranquillizzare i diversi utenti inducendoli ad argomentare che nè la società, nè il Governo abuseranno mai della facoltà ad essi attribuita di fissare il prezzo di quest'acqua.

La Commissione non potrebbe poi accettare nemmeno la proposta del deputato Ara, alla quale si accosta il deputato Marchetti, perchè le pare che si verrebbe in certo qual modo a fare una restrizione.

La Commissione vuole ammettere la concorrenza, vuole che si tenga conto di tutti i prezzi delle acque; non vi è quindi ragione perchè si abbia a calcolare unicamente il prezzo delle acque demaniali. Ma, se nei circondari di Vercelli, di Lomellina, di Casale e di Novara, vi sono altre acque che vengono pagate ad un altro prezzo, non vi è ragione per non tener conto del prezzo anche di quelle acque.

Evidentemente poi la parola *correnti* non si riferisce

ai prezzi attuali ma ai prezzi che avrà l'acqua allorchando si tratterà di stipulare i contratti.

Concludo perciò ripetendo che, per dare un affidamento, una specie di garanzia che non si abuserà della facoltà che compete alla società ed al Governo per la determinazione del prezzo, la Commissione crede si possono molto utilmente lasciare le parole di cui è caso, come stanno nell'articolo 28.

MICHELINI. *De la discussion jallit la vérité.* Dopo le cose dette dall'onorevole Valerio io sarei disposto ad aderire alla sua proposta, la quale consiste, se mal non mi oppongo, nel sopprimere la parola *approssimativamente* e via sino alla fine del capoverso, di modo che il Governo, sentita la società, sarebbe in arbitrio di stabilire quei prezzi che credesse opportuni.

Se io stesso non aveva proposta questa soppressione si è pel timore che non vi aderisse la società con cui è stato dal Governo provvisoriamente inteso il contratto.

Tuttavia, considerando che ove ciò avvenisse non ne tornerebbe poi un gran male allo Stato, il quale sarebbe così esonerato dal peso della guarentigia di cui nell'articolo 18, peso che può essere onerosissimo principalmente nei primi anni, quando cioè il pubblico tesoro è maggiormente esausto, io propongo con tutte le mie forze, e checchè ne avvenga, anzi col desiderio che avvenga lo scioglimento del contratto, l'emendamento soppressivo del deputato per Camerino.

Ove questo non sia approvato, prego subordinatamente il signor presidente di mettere ai voti il mio emendamento, e di dividere la soppressione della parola *approssimativamente* dal rimanente dell'emendamento, giacchè l'una parte la vedo contrastata, l'altra no.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Susani.

SUSANI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Spetta al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Nella mia profonda ignoranza debbo domandare alla Commissione che cosa si sia voluto intendere colla parola *adeguato*. Questa convenzione è forse la peggior scritta che ci sia stata mai presentata. Evvi la parola *risponsale* per risponsabile, *beneviso* per accetto, *pendente* per durante, ecc.

Io credo che *l'adeguato* voglia dire la media. Perchè dunque non dire *la media*? Io appoggio quindi la proposta dell'onorevole Michelini, e colgo poi questa occasione per rinnovar le mie istanze al Ministero, affinché curi un po' meglio di quello che ha fatto finora la dizione delle leggi che ci presenta, non che quella de'suoi decreti e delle sue circolari, scritti in una lingua i cui vocabili spesso non trovansi in verun dizionario.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone un emendamento, il quale, essendo più largo di tutti, deve avere la precedenza.

Quest'emendamento consiste nel sopprimere le parole che dicono " *approssimativamente in base all'adeguato*, dei prezzi correnti.

SELLA, ministro per le finanze. Il ministro non può accettare la soppressione di queste parole, non già perchè non accetti il concetto dell'onorevole Valerio, ma

perchè stima che ciò allarmerebbe inutilmente le popolazioni.

PRESIDENTE. La Camera ha sentito la proposta dell'onorevole Valerio, che non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

La pongo ai voti.

(Non è ammessa.)

Ora viene l'emendamento del deputato Michelini, il quale in primo luogo vuole che sia cancellato l'avverbio *approssimativamente*.

Chi vuole che quest'avverbio sia cancellato, sorga.

(Non è cancellato.)

In secondo luogo il deputato Michelini propone che invece di dire: "in base all'adeguato", si dica: "prendendo per norma la media."

Ora viene quest'altro emendamento che dice: "prendendo per norma la media dei prezzi", con quel che segue.

ARA. Io proporrei l'aggiunta della parola *demaniali* dopo la parola *prezzi*.

PRESIDENTE. Non è ancora qui il luogo di ciò la questione ora è filologica.

VALERIO. Vorrei pregare l'onorevole Michelini a modificare il suo emendamento in questo modo:

Nelle parole *prendendo per norma* ci è qualche cosa di imperativo, che stabilisce questa come una misura determinata; io vorrei che si dicesse: *approssimativamente tenuto conto della media dei prezzi correnti*.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini accetta?

MICHELINI. Aderisco, quantunque non vegga alcuna difficoltà a mantenere la mia redazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAVALLINI. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. La Camera ha sentito dove sta la differenza.

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michelini, non accettato dalla Commissione, cioè che si dica: *tenuto conto della media dei prezzi, ecc.*

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è ammesso.)

Ora i deputati Ara e Marchetti propongono che invece di dire *dei prezzi correnti*, si dica *dei prezzi demaniali correnti*.

Il deputato Marchetti propone inoltre che si soggiunga e secondo le località e le circostanze.

PEPOLI, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Il Ministero respinge recisamente questo emendamento.

Egli non può accettare di dire *media* invece di *adeguato*, perchè *adeguato* è frase più italiana che non *media*, la quale non è che la *moyenne* francese. Mentre quindi il Ministero accetta dall'onorevole Michelini la lezione di Crusca relativamente a molte espressioni della legge, non può convenire con lui in questa parola.

Quanto poi all'accettare l'adeguato dei prezzi demaniali, ho avuto l'onore di dire nel principio della tornata che i prezzi correnti demaniali sono per lo più di favore

che diminuiscono grandemente l'introito del canale attuale; ho citato alcuni fatti, dai quali risulta che l'adeguato dei prezzi ascende a lire 3,000 e più, mentre l'adeguato dei prezzi correnti demaniali non giunge neppure ai 1,000, appunto perchè sono prezzi di favore.

Ora, il pretendere che la società dia l'acqua ai prezzi demaniali è lo stesso che voler diminuire grandemente la rendita del canale. Allora i tre milioni e più che ci ripromettiamo dal canale, e coi quali intendiamo bilanciare la sovvenzione scompariranno, e lo Stato avrà a sottostare ad una spesa grandissima.

Il Governo ha creduto di proporre il canale della Lomellina perchè torna a beneficio grandissimo di quelle popolazioni, ma non potrebbe mai assentire che si fissasse un prezzo il quale fosse per nuocere al pubblico tesoro.

Io prego gli onorevoli deputati Ara e Marchetti che hanno proposto questo emendamento, di ritirarlo, perchè con esso domanderebbero all'erario un sacrificio al quale il Ministero e la Commissione si rifiuterebbero perchè andrebbe contro alla legge e ci porrebbe nella impossibilità di eseguire il canale.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Io prendo atto della dichiarazione colla quale il Ministero mantiene la sua proposta d'accordo colla Commissione. Il Ministero vuol vendere l'acqua al giusto suo prezzo, nè vuol essere vincolato. Sta bene, io dichiaro che questo mi sembra molto ragionevole.

Ma io spero che il Ministero riconoscerà egualmente ragionevole, dal momento in cui vende la sua merce al giusto prezzo, di fare che questa merce non sia monopolizzata, di non trattar l'acqua come tratta il tabacco. Venda pure la sua acqua, se vuole, ma non venga a creare un monopolio. Se il Governo si vuole fondare su questo, che ciascuno ha diritto di vendere la sua merce al prezzo che vuole, deve anche lasciare a ciascuno il diritto di godere della sua proprietà come vuole. Per questo motivo io spero che avrò a mio turno favorevole il Ministero nell'emendamento che proporrò all'articolo 39.

PRESIDENTE. Il deputato Marchetti ha facoltà di parlare.

MARCHETTI. Le osservazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio sono fondate sull'interesse delle finanze e non sull'interesse dei coltivatori; ed io faccio plauso all'onorevole ministro che si preoccupa di impinguare le casse dell'erario; ma lo pregherei di osservare che se saggiamente si è riservata la facoltà di fissare il prezzo dell'acqua, si fu anche a riguardo dell'agricoltura e non soltanto nell'interesse delle finanze, nè altrimenti ne succederà che, invece di smerciare duemila moduli d'acqua, ne smercerà soltanto mille; perchè a seconda del prezzo si calcola la convenienza di servirsi dell'acqua. Quindi il Governo stesso ha interesse di tenere un prezzo che lasci un certo margine per le spese di agricoltura.

Ma quando sento dallo stesso onorevole ministro che l'acqua si vende tremila e più lire il modulo, in questo

1^a TORNATA DEL 29 LUGLIO

caso io tremo per i miei rappresentati, perchè se si tiene questa base nel prezzo del nuovo canale, io direi che sarebbe meglio di non farlo, perchè nessuno se ne servirà.

Ora io dico, noi abbiamo veduto che nelle questioni di finanze il commercio e l'agricoltura hanno sempre avuto dei riguardi; quando si è trattato di fare l'aumento dei prezzi nelle strade ferrate, per le merci a piccola velocità, non si è aumentato; nello stabilire il prezzo del sale, quando si trattava di quello destinato alla pastorizia ed all'agricoltura si è ridotto al quarto del valore comune. Perchè dunque nel caso presente non si potrà ottenere uguale trattamento?

Io non voglio un prezzo sin d'ora, desidero solamente che il Ministero mi dica che concilierà il favore dell'agricoltura coll'interesse delle finanze nel fissare il prezzo ed io ritiro il mio emendamento.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Io debbo dichiarare all'onorevole deputato Marchetti che, stabilendo l'adeguato dei prezzi correnti, si rispetta quella legge economica, la quale governa tutti quanti i mercati, cioè quella della domanda e dell'offerta; se l'onorevole Marchetti vorrà considerare che, se il prezzo è alto, naturalmente diminuiranno quelli che domandano acqua, e, diminuendo il numero dei chiedenti, scemerà il prezzo adeguato dell'acqua.

Quanto poi a ciò che egli affermava che il ministro disse che la media dei canali privati è di lire 3236, è vero, l'ho detto, perchè ho qui i calcoli, i quali non possono lasciar dubbio su questa mia asserzione; ma che cosa prova, o signori, ciò? Prova che anche con questo prezzo vi è grandissimo beneficio per quelle terre ad acquistare l'acqua. Signori, questo canale torna di grande vantaggio alla Lomellina ed all'agricoltura, di cui certo io desidero vedere promossa la prosperità; produce un beneficio immenso, come è fatto aperto dalla relazione della Commissione e dai documenti che ho sotto gli occhi; le proprietà di quel territorio aumenteranno di 200 milioni di valore, la rendita netta di 12 milioni, la legge da 24 milioni.

Ora consenta l'onorevole deputato Marchetti che io osservi che il dire al Ministero, il quale ha proposto questa legge, la quale è eminentemente utile per quei paesi: se voi non volete darci i prezzi di favore, noi non vogliamo il canale; consento che dica che ciò è un mostrarsi un tantino ingiusto pel Ministero.

Io ho proposto questa legge nell'utile di tutti quanti, nell'utile generale e non nell'interesse di alcuna industria speciale o traffico.

Io quindi con questo articolo, cercando di tutelare gl'interessi dell'agricoltura, credo di averli tutelati, quando dico che regolerò il prezzo dell'acqua sul grande principio economico, come dissi, della domanda e della offerta.

ABA. Io non posso naturalmente stare sotto l'impressione delle parole dette dall'onorevole ministro qualunque rivolte all'onorevole mio amico Marchetti, che egli voglia portar nocumento alle finanze e nello stesso

tempo voglia propugnare un privilegio in favore di certe determinate provincie.

Io non posso stare sotto l'impressione di queste parole, massime perchè le sento ripetute da un mio amico qui vicino.

Io osservo alla Camera che si debbono esaminare le questioni da un punto di vista più alto di quello lo presenti un articolo di convenzione, da un punto di vista finanziario più esteso, e non credere, che le osservazioni fatte da me e dall'onorevole Marchetti risguardino l'interesse di una località determinata.

Le nostre istanze, o signori, si riferiscono non già all'ammontare del corrispettivo dell'acqua per date località, ma all'estensione di un beneficio maggiore che si può dare ai terreni per l'agricoltura.

In questo aumento dei terreni l'interesse dell'agricoltura non si troverebbe in contraddizione con quello delle finanze, e sotto questo rapporto le finanze non ne scapiterebbero.

Del resto osservo alla Camera che mentre coll'attuale progetto in apparenza si suppone aver di mira l'interesse dell'agricoltura, conservando i termini puramente usati nell'articolo 28 non si otterrebbero questi favori anzi allo stato attuale delle cose vi sarebbe pregiudizio gravissimo per lo Stato.

Osservo che attualmente in seguito ad una grandissima associazione nel Vercellese si paga l'acqua ad un modulo abbastanza equo, il corrispettivo è stato fissato colle finanze e non regolato in nessun modo arbitrariamente con discapito dello Stato.

Ora se si vuole fare come si è proposto qui dalla Commissione una media sui prezzi correnti tenendo conto anche di quelli di pertinenza privata si priverrebbe l'agro Vercellese dei benefizi attuali, ben inteso alla cessazione del suo contratto in corso.

Infatti per mezzo della grande associazione del Vercellese si è ottenuto il grande beneficio di ridurre a un canone in danaro il valore dell'acqua a *bocca tassata*, che prima si pagava in natura. Ma riguardo ai privati si paga ancora il corrispettivo in natura, e cito per esempio la Roggia Gattinara dove si prende il corrispettivo del riso in natura in ragione del quarto del raccolto.

Voce al banco dei ministri. Anche del terzo.

ABA. Ora quale sarà questo favore che si vuol fare quando si prende per base la media del prezzo non *demaniale*, ma dei *privati*? Io ho sempre creduto che fosse idea della Commissione di attenersi approssimativamente ai prezzi attuali demaniali, (*No! no!*) perchè erano paterni dettati dall'interesse generale dell'agricoltura. Ma se si vuole andare fino al punto anche della media che si paga ai privati, invece di migliorarne si peggiora la condizione attuale delle cose.

Ho fatto queste osservazioni perchè credo che meritino l'attenzione della Camera nell'interesse dell'agricoltura. Del resto siccome desidero che si faccia una estensione dell'irrigazione a favore delle provincie non

abbastanza irrigate, per mia parte, a fronte dell'opposizione del Ministero e della Commissione non avendo speranza di vederla accolta dalla Camera, dichiaro di ritirare la proposta fatta.

MARCHETTI. Io non ho altro che ad esprimere il mio rincrescimento di non essere stato ben compreso dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, in quanto che esso ritiene che io chiedessi un privilegio nella concessione delle acque, il che non è. Io non ho mai chiesto altro che un prezzo equitativo.

Ora, siccome il prezzo di 3,200 lire il modulo non può meritarsi quest'epiteto, ma è esorbitante, io prego il signor ministro di non tenerlo nè in base, nè *in adeguato* come si diceva, ma di tenerlo come l'effetto dello smercio di una merce privilegiata; ma il partire da queste basi è contrario a tutte le regole di bene intesa amministrazione, e chiunque sia mediocrementemente pratico dell'agricoltura, non può contestare che al prezzo di 3,000 lire al modulo, nessuno ha convenienza di irrigare i suoi fondi.

Io non intendo in sostanza che le finanze debbano perdere, la mia intenzione è che esse prendano poco da molti, e non molto da pochi, secondo il sistema inglese. Non chiedo favori, non chiedo privilegi, quindi ritiro il mio emendamento, persuaso che il Governo terrà conto delle ragioni che ebbi l'onore di esporre.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Può

essere sicuro l'onorevole Marchetti, che io non ho detto nè di tre, nè di quattro mila; ho detto che accetto l'adeguato dei prezzi correnti stabiliti dalla domanda e dall'offerta. Quanto allo stabilirlo sopra i prezzi demaniali, dirò semplicemente alla Camera quali sarebbero le conseguenze. Prendendo l'adeguato sopra i moduli d'acqua, prendendo per l'adeguato i prezzi demaniali, sarebbe di 690 lire per modulo.

Ora 690 lire al modulo non farebbe per 1,600 moduli d'acqua che da questo canale sarebbero venduti che 1,100,000.

Vede adunque che per bilanciare la garanzia vi sarebbe un disavanzo di circa due milioni, e non è possibile che il Ministero venga a fare simile proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento, l'articolo 28 rimane approvato in questi termini:

“ Il prezzo d'affitto in danaro dell'acqua anche come forza motrice, non che quello delle convenzioni di cui all'articolo 11 verrà determinato dal Governo, sentita la società, approssimativamente tenuto conto della media dei prezzi correnti.

“ La società non potrà variarlo senza l'approvazione del Governo. „

(La Camera approva.)

Essendo le ore 12 1/2, e dovendo riunirci nuovamente alle 2, io quindi sciolgo la seduta.

L'adunanza è levata alle ore 12 1/2.